267

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	Pag.	3
Commissioni riunite (III e IV)	»	6
Commissioni riunite (VI e X)	»	7
Commissioni riunite (VII e X)	»	8
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	25
Difesa (IV)	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	33
Finanze (VI)	»	51
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	52
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	58
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	59
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	64
AFFARI SOCIALI (XII)	>>	71

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

Agricoltura (XIII)	Pag.	74
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	89
Commissione parlamentare di controllo sulle attività		
DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA		
E ASSISTENZA SOCIALE	»	96
INDICE GENERALE	Pag.	97

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SOMMARIO

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Marcello TAGLIALATELA.

La seduta comincia alle 14.45.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo.

(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, relatore, illustra il provvedimento in esame, volto a porre

rimedio a violazioni dell'articolo 3 della CEDU, accertate a carico dello Stato italiano in merito alla situazione carceraria, apprestando a tal fine interventi sostanziali, rimedi risarcitori e conseguenti misure organizzative: alla luce di tali elementi emerge il carattere decisamente omogeneo del decreto. Rileva indi in termini favorevoli la presenza delle relazioni di AIR e ATN, esaurienti e ben leggibili, e, più complessivamente, il carattere soddisfacente di vari elementi di qualità della legislazione il cui esame è affidato al Comitato. Appare cionondimeno opportuno segnalare tre punti meritevoli di approfondimento da parte della Commissione di merito per favorire una migliore lettura ed applicazione delle relative disposizioni. Sarebbe infatti utile chiarire: quale autorità abbia il potere di individuare gli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza (alla luce di un generico rinvio normativo idoneo a ingenerare dubbi); quale sia – in relazione al cosiddetto « braccialetto elettronico » - la scansione temporale fra il provvedimento del giudice e la verifica dell'effettiva disponibilità materiale del dispositivo (in esito a un dubbio sul coordinamento fra disposizioni del decreto in esame e del codice di procedura penale); specificare, circa taluni obblighi informativi delle cancellerie, se le relative comunicazioni debbano avvenire individualmente o cumulativamente (in merito a una formulazione che non appare risolvere il potenziale dubbio).

Evidenzia, al riguardo, che le valutazioni sull'opportunità e sul modo di intervenire in queste aree implicano apprezzamenti di merito e scelte discrezionali propri della Commissione referente.

Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2496 e rilevato che:

il provvedimento si compone di dieci articoli, dei quali otto sono di contenuto sostanziale, uno reca la copertura finanziaria e uno la clausola di entrata in vigore;

esso reca un contenuto omogeneo, in quanto prevede misure in materia carceraria aventi particolare riguardo alla necessità di assicurare maggiormente il rispetto dei diritti di cui all'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e ciò disponendo sia interventi deflattivi della popolazione carceraria sia rimedi risarcitori in caso di violazioni dei diritti, nonché apprestando conseguenti misure organizzative in tema di polizia penitenziaria e di ausiliari volontari dei magistrati di sorveglianza;

in due casi si rileva la possibilità di un migliore coordinamento con la normativa vigente; si tratta in particolare:

a) dell'articolo 1, comma 2, il quale introduce la figura degli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza « individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78 » dell'Ordinamento penitenziario: quest'ultimo articolo, che è relativo agli assistenti volontari negli istituti penitenziari, a sua volta prevede che tali assistenti siano individuati dall'amministrazione penitenziaria; sarebbe dunque

opportuno chiarire quale autorità abbia il potere di individuare gli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza;

b) dell'articolo 4, il quale – nel novellare le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - dispone che il giudice « può autorizzare il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria », richiedendo un migliore coordinamento con l'articolo 275-bis del codice di procedura penale, il quale invece prevede che il giudice « prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici altri strumenti tecnici, O quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria»;

l'articolo 2, comma 4, pone in capo alla cancelleria del giudice adito l'obbligo di informare « senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3 nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge »: a tale proposito potrebbe essere opportuno specificare se le cancellerie debbano « senza ritardo » comunicare al Ministero degli affari esteri ogni singola domanda di risarcimento avanzata, ovvero se debbano comunicare il numero complessivo delle domande a chiusura del periodo di sei mesi;

infine, il disegno di legge di conversione è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si valutino l'opportunità e il modo di chiarire la disciplina dell'individuazione degli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza nonché di curare un migliore coordinamento fra l'articolo 4 del decreto in esame e l'articolo 275-bis del codice di procedura penale;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento all'articolo 2, comma 4, per quanto detto in premessa si valuti se sia opportuno specificare più in dettaglio la tempistica degli obblighi informativi delle cancellerie. »

Marcello TAGLIALATELA, presidente, nel condividere le osservazioni del relatore, si associa nel rilevare la buona qualità del testo in esame.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAI Sugli esiti della visita della nave statunitense <i>Cape</i> il 2 luglio 2014	Ray presso il porto di Gioia Tauro, svolta
COMITATO RISTRETTO:	
Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, Artini	C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO	COMITATO RISTRETTO
Martedì 8 luglio 2014.	Martedì 8 luglio 2014.
Sugli esiti della visita della nave statunitense <i>Cape</i> Ray presso il porto di Gioia Tauro, svolta il 2 luglio 2014.	Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.45 alle 14.55.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:

8

COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 luglio 2014.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

C. 2426-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 10.20 alle 11.20 e dalle 14.40 alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA:

11

11

11

12

12

14

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

N	ell'ambito	dell'esame	del	disegno	di	legge	C.	2486	Governo	di	conversione	in	legge	del
	decreto-le	egge n. 90	del 2	014 recar	nte	misur	e ui	rgenti	per la ser	npli	ficazione e la	a tra	aspare	nza
	amminist	rativa e p	er l'e	fficienza	de	gli uff	ici	giudiz	ziari.					
_	11 111	1 . 1												

Sulla pubblicità dei lavori	10
Sull'ordine dei lavori	10
Audizione del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, Giorgio	
Giovannini (Svolgimento e conclusione)	11

Audizione di rappresentanti dell'Associazione unitaria degli avvocati e procuratori dello Stato
(AUAPS), dell'Associazione nazionale degli avvocati e procuratori dello Stato (ANAPS),
dell'Associazione nazionale avvocati INPS, della Federazione Legali Enti Parastatali
(FLEPAR - INAIL) e dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (UNAEP) (Svolgimento
e conclusione)

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo. Emendamenti C. 2426-A Governo (Parere all'Assemblea)
(Esame e conclusione – Parere)

Disposizioni in materia	di disciplina del 1	prestito vitalizio	ipotecario. Emeno	lamenti C. 1752-A
Causi (Parere all'Ass	semblea) (Esame	e conclusione –	Parere)	

Soppressione	della	società	Equitalia	Spa	e	trasferimento	delle	funzioni	in	materia	di
riscossione	all'Ag	enzia del	lle entrate,	nonc	hé	determinazion	e del l	imite mass	simo	degli or	neri
						li riscossione. E					
(Parere all	'Assem	iblea) (E	same e co	nclus	ion	e – Parere)					

Disposizioni in mat	eria di agricoltura	sociale. Emenda	menti C. 303-A I	Fiorio ed abb. (Parere
all'Assemblea) (I	Esame e conclusior	ne – Parere)		

Ratifica	ed e	secuz	zione (del I	rotoc	ollo	di n	nodifica	alla	Conv	enzio	ne tr	a il	Gove	no	della
Repu	bblica	ital	iana (e il	Gove	rno	degli	i Stati	uniti	mes	sicani	per	evita	are le	e do	oppie
impos	sizion	i in	mater	ia di	imp	oste	sul 1	reddito	e per	pre	venire	le e	evasio	ni fis	cali,	con
Proto	collo,	dell'	8 lugli	o 199	91, fat	to a	Città	del Me	essico	il 23	giugno	201	1. C.	2279	Gov	erno
appro	ovato	dal	Senato	o (Pa	arere	alla	III	Commi	ssione) (Es	ame	e coi	nclusi	one	- P	arere
favore	evole															

<i>[ανοτένοιε]</i>			 	 	12
ALLEGATO 1	(Parere	approvato)	 	 	21

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo
Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012. C. 2419 Governo, approvato
dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione - Parere favorevole)

ALLEGATO 2 (Parere approvato)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011. C. 2420 Governo, approvato del Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	15
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 2421 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	17
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	24
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.	
Sulla pubblicità dei lavori	19
Audizione del Presidente Comitato nazionale XXVII ottobre vincitori ed idonei di concorsi pubblici non assunti, Alessio Mercanti (Svolgimento e conclusione)	19
Audizione di rappresentanti di Unioncamere e Confprofessioni (Svolgimento e conclusione) .	20
Audizione di esperti (Svolgimento e conclusione)	20
Audizione di rappresentanti di R.ETE. imprese Italia (Svolgimento e conclusione)	20
Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Svolgimento e conclusione)	20

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO, indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 9.45.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che, in data 3 luglio 2014, il

presidente della XI Commissione ha trasmesso copia della lettera da lui inviata al Presidente della Camera in relazione al conflitto di competenza deliberato dalla XI Commissione per l'assegnazione alle Commissioni riunite I e XI, in sede referente, del disegno di legge n. 2486, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Al riguardo, fa presente che il Presidente della Camera, con lettera del 3 luglio 2014, ha comunicato la propria decisione di confermare l'assegnazione del citato disegno di legge n. 2486 alla sola Commissione affari costituzionali, evidenziando come essa appaia coerente con la prassi relativa ai provvedimenti plurisettoriali aventi carattere ordinamentale, oltre alla circostanza per cui la medesima Commissione è competente per materia su gran parte delle disposizioni che compongono il decreto legge in questione.

Avverte, altresì, che, con lettera in pari data, il presidente della XIII Commissione lo ha informato del fatto di aver chiesto al Presidente della Camera di valutare l'opportunità di assegnare anche alla Commissione agricoltura, in sede consultiva, il

suddetto provvedimento, avendo rilevato che quest'ultimo contiene alcune disposizioni che appaiono di interesse della stessa Commissione. Il Presidente della Camera, tenuto conto dei contenuti del disegno di legge, ha disposto l'assegnazione, in sede consultiva, anche alla XIII Commissione.

Audizione del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, Giorgio Giovannini.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio GIOVANNINI, Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD), Tino IANNUZZI (PD), Antonio LEONE (NCD), Florian KRONBICH-LER (SEL), Daniela Matilde Maria GA-SPARINI (PD) e Francesco Paolo SISTO, presidente.

Giorgio GIOVANNINI, Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, risponde ai quesiti posti.

Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia il Presidente Giovannini per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione unitaria degli avvocati e procuratori dello Stato (AUAPS), dell'Associazione nazionale degli avvocati e procuratori dello Stato (ANAPS), dell'Associazione nazionale avvocati INPS, della Federazione Legali Enti Parastatali (FLEPAR – INAIL) e dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (UNAEP).

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe ZUCCARO, segretario nazionale dell'AUAPS, Gino MADONIA, segretario nazionale dell'associazione nazionale avvocati INPS, Tiziana CIGNARELLI, segretario dell'associazione avvocati FLEPAR – INAIL e Antonella TRENTINI, presidente Unione nazionale avvocati enti pubblici, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 11.15.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

Emendamenti C. 2426-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.

Emendamenti C. 1752-A Causi.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti. Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.

Emendamenti C. 2299 Cancelleri.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Emendamenti C. 303-A Fiorio ed abb. (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

C. 2279 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Federica DIENI (M5S), relatore, fa presente che il Protocollo in esame, firmato a Città del Messico il 23 giugno 2011, modifica la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 14 dicembre 1994, n. 710. Il Protocollo si compone di tre paragrafi. Il paragrafo A modifica l'articolo 3 della Convenzione tra Italia e Messico del 1991 contro le doppie imposizioni, introducendo un'innovazione di carattere formale e definitorio relativa alla denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il paragrafo B dispone la sostituzione dell'articolo 25 (scambio di informazioni) della Convenzione del 1991, prevedendo una più ampia cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi comprensiva, tra l'altro, dell'inopponibilità del segreto bancario, del rafforzamento della cooperazione nella lotta all'evasione e dell'adesione agli standard dell'OCSE in materia. Le norme contenute nel nuovo articolo 25 rappresentano l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale. Esse, infatti, definiscono una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione fiscale nonché agli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). I risultati derivanti dall'applicazione di tale nuovo quadro normativo costituiranno elementi utili al fine dell'inclusione del Messico nelle white lists (che verranno emanate dall'amministrazione finanziaria italiana ai sensi delle disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2008) dei Paesi che rispettano gli standard finanziari internazionali).

Il paragrafo C, infine, stabilisce che il Protocollo in esame entrerà in vigore, e le relative disposizioni diverranno efficaci, trenta giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali gli Stati contraenti si informeranno reciprocamente del completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti. Il Protocollo resterà in vigore sino a quando lo sarà la Convenzione.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso si compone di tre articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo prevede il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Nella relazione tecnica, con riferimento agli effetti finanziari potenzialmente derivanti dalle norme in esame, si afferma che il complesso delle modifiche apportate dal diretti di perdita gettito per l'erario italiano; anzi, in ragione della più efficace azione anti elusiva e anti evasione derivante dalle modifiche introdotte dal nuovo articolo 25 della Convenzione italo-messicana del 1991, si ritengono prevedibili positivi effetti di gettito, peraltro non quantificabili nella loro entità.

Il disegno di legge è corredato anche di un'Analisi tecnico-normativa (ATN) dalla quale emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica del Protocollo in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in esso contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico delle imposte sui redditi - e viene anche ricordato come l'articolo 23 della Costituzione preveda la legge quale unico strumento giuridico per l'imposizione di tributi. Nell'Analisi tecnico-normativa, inoltre, si afferma la non sussistenza nel Protocollo in esame di aspetti di incompatibilità con le norme dell'Unione europea, stante che esso si ispira al modello di convenzione concordato in sede OCSE, che è alla base dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni stipulati dagli Stati membri della UE.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore. Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

C. 2419 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Federica DIENI (M5S), relatore, fa presente che il Protocollo in esame, firmato a Seul il 3 aprile 2012, modifica la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, del 10 gennaio 1989, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 199. Il Protocollo si compone di sei articoli.

L'articolo I sostituisce il paragrafo 3 b) dell'articolo 2 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud contro le doppie imposizioni, onde aggiornare l'elenco delle imposte italiane considerate nella Convenzione, che nella nuova formulazione saranno: l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive – proprio il riferimento all'IRAP costituisce la ragione dell'aggiornamento dell'elenco –, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

L'articolo II modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, al fine di aggiornare alcune definizioni, nonché l'individuazione delle Autorità competenti.

L'articolo III sostituisce il paragrafo 2 e sopprime il paragrafo 4 dell'articolo 23 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, allo scopo – come specifica la relazione introduttiva al provvedimento – di aggiornare i meccanismi di imputazione delle imposte tra i due ordinamenti giu-

ridici, eliminando altresì il riconoscimento di crediti d'imposta nello Stato di residenza anche per imposte non pagate nello Stato di effettiva produzione del reddito, con effetti peraltro neutri sulla finanza pubblica in quanto – in base alla relazione tecnica che anch'essa correda il provvedimento – la norma soppressa aveva già esaurito la propria efficacia.

L'articolo IV sostituisce integralmente l'articolo 26 della Convenzione tra Italia e Corea del Sud, dedicato allo scambio di informazioni di carattere tributario tra le competenti Autorità delle due Parti, onde estendere le sfere di cooperazione reciproca: il paragrafo 5 della nuova formulazione dell'articolo 26 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. Tuttavia vi saranno casi in cui sarà consentito il rifiuto di ottemperare ad una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste sarebbe contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali. La relazione tecnica rileva come dall'accrescimento della cooperazione tra le rispettive Amministrazioni finanziarie sia lecito attendersi incrementi del gettito fiscale, ancorché non preventivamente quantificabili.

L'articolo V aggiunge un paragrafo nel Protocollo alla Convenzione, al fine di prevedere la possibilità che le Autorità competenti degli Stati contraenti stipulino un accordo per la migliore attuazione della cooperazione amministrativa di cui all'articolo 26 della Convenzione, in mancanza del quale tuttavia ciascuno dei due Stati rimane vincolato ai propri impegni.

L'articolo VI, infine, prevede la reciproca notifica tra le due Parti del completamento delle rispettive procedure giuridiche interne per l'entrata in vigore del Protocollo in esame, entrata in vigore che avverrà alla data di ricezione della seconda di queste notifiche.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso si compone di tre articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo prevede il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il disegno di legge è corredato anche di un'Analisi tecnico-normativa (ATN) dalla quale emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica del Protocollo in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in esso contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico delle imposte sui redditi - e viene anche ricordato come l'articolo 23 della Costituzione preveda la legge quale strumento giuridico primario per l'imposizione di tributi.

Osserva che nell'Analisi tecnico-normativa, inoltre, si afferma la non sussistenza nel Protocollo in esame di aspetti di incompatibilità con le norme dell'Unione europea, stante che esso si ispira al modello di convenzione concordato in sede OCSE, che è alla base dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni stipulati dagli Stati membri della UE.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore. Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

C. 2420 Governo, approvato del Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, osserva che il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europea (IUE), con Allegato, firmato a Roma il 22 giugno 2011, è finalizzato ad ampliare le potenzialità organizzative dell'attività dell'Istituto universitario europeo nonché a rafforzare ulteriormente il rapporto di collaborazione tra il nostro Paese e la prestigiosa istituzione accademica europea basata a Firenze.

Ricorda che la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con allegato Protocollo, è stata firmata a Firenze il 19 aprile 1972; l'Accordo di Sede tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo è stato stipulato il 10 luglio 1975 e ratificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 990 del 1976; la prima modifica dell'Accordo di Sede è intervenuta nel 1985 con un primo Protocollo aggiuntivo, ratificato ai sensi della legge n. 505 del 1988. La ratifica del Protocollo in esame. firmato in esito ad una fase negoziale tra l'Istituto universitario europeo ed il Governo italiano avviata nel 2007, deriva dall'esigenza di dotare l'Istituto universitario europeo di nuove e più adeguate strutture che lo pongano in condizione di intensificare le proprie attività, cresciute nel tempo parallelamente all'ampliamento della platea degli stati comunitari, nonché di accogliere in deposito, ed aprire alla consultazione, gli archivi storici dell'Unione Europea. La Convenzione istitutiva dell'Istituto universitario europeo fu firmata dagli allora sei Paesi membri della Comunità Europea nel 1972 ed il primo anno accademico dell'istituto post-graduate risale al 1976/77.

Fa presente che il protocollo si compone di un preambolo e di otto articoli. L'articolo 1 estende le disposizioni in materia di applicabilità delle leggi italiane all'interno della sede dell'Istituto e le modalità attuative del principio di inviolabilità dei relativi immobili (previste dagli articoli da 3 a 7 dell'Accordo di sede del 1975), anche agli immobili messi gratuitamente a disposizione dell' Istituto universitario europeo dal Governo italiano che, come precisa la relazione illustrativa che correda il disegno di legge approvato dal Senato il 27 maggio 2014, ne ha anche sostenuto le spese di ristrutturazione. Gli immobili in questione sono enumerati al successivo articolo 2.

L'articolo 3 rimanda ad una successiva intesa tra le Autorità italiane e l'Istituto universitario europeo la disciplina applicabile ad ulteriori immobili, diversi da quelli menzionati nell'articolo 2, utilizzati dall'Istituto per esigenze istituzionali. Ai sensi dell'articolo 4 la sistemazione degli immobili ex articolo 2 e la fornitura di attrezzature ed arredi sono a carico del Governo italiano (conformemente alle disposizioni dell'Allegato all'Accordo di sede del 1975) cui è in capo anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in questione, conformemente a quanto disposto dall'Accordo di Sede del 1975. In materia di esenzioni fiscali, l'articolo 5 dispone l'applicazione delle disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo di Sede, precisando che tale esenzione comprende le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le imposte di bollo su atti e contratti, le accise e le relative addizionali. Al Presidente dell'Istituto sono accordati i privilegi, le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi agli ambasciatori ed ai capi di missione diplomatica (articolo 6).

L'articolo 7 detta norme in tema di interpretazione del Protocollo in esame. L'articolo 8, infine, stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo alla data in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'adempimento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento autorizzando una spesa di euro 30.000 a decorrere dal 2014. La copertura di tale onere è reperita a valere sullo stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per 2014, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. La relazione tecnica, affermando la neutralità finanziaria di tutte le altre disposizioni, ascrive l'onere all'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di cui all'articolo 2, comma 2, situato in via Faentina 384/a, proprietà dell'IUE e destinato agli alloggi dei ricercatori. La decorrenza dell'onere è stata modificata durante l'esame al Senato a seguito di un parere in tal senso espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 1º aprile 2014. Nella medesima seduta il rappresentante del Governo ha letto una nota della Ragioneria generale dello Stato, predisposta a seguito di rilievi emersi nel dibattito con riferimento ai profili di quantificazione, che ribadiva « che la quantificazione degli oneri conseguenti all'obbligo per lo Stato di assicurare la manutenzione degli edifici assegnati all'Istituto è il frutto di un confronto con l'Istituto stesso». L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della

legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta* ufficiale.

Rileva che il disegno di legge è corredato, oltre che della relazione illustrativa e della relazione tecnica, cui si è fatto cenno, anche, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Nell'Analisi tecnico-normativa, in particolare, si fa derivare la necessità della ratifica del Protocollo aggiuntivo in esame dall'articolo 80 della Costituzione.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 2421 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), relatore, fa presente che l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009, si compone di 16 articoli e sancisce l'impegno dei due Paesi a intraprendere ogni attività e intensificare gli

sforzi comuni per contrastare la criminalità organizzata, il terrorismo ed il narcotraffico. L'intesa si basa, essenzialmente, sulla previsione di un costante scambio informativo, finalizzato alla cooperazione bilaterale nelle materie d'interesse comune ai due Paesi. Al fine di rafforzare la cooperazione, valutare l'attività bilaterale e individuare gli obiettivi da perseguire, l'Accordo prevede consultazioni regolari tra i rappresentanti dei Ministeri dell'interno (articolo 1).

Osserva che lo scambio informativo sarà garantito, tra l'altro, attraverso lo scambio di ufficiali di collegamento e l'utilizzo dei collegamenti telematici (articolo 2). Il meccanismo di collaborazione prevede che ciascuna delle parti possa attivare presso l'altra procedure di indagine in materia di criminalità e terrorismo, a cui, nel rispetto delle normative nazionali e fatti salvi gli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'altra parte dà immediatamente seguito (articolo 3).

Le Parti si impegnano alla reciproca consultazione per l'adozione di posizioni comuni e azioni concertate in tutti i fori internazionali in cui si discute di problematiche attinenti alla criminalità organizzata (articolo 4). L'Accordo stabilisce, quindi, disposizioni specifiche concernenti la collaborazione nei settori della lotta al terrorismo (articolo 5).

L'articolo 6 prevede che le parti concordino che la cooperazione venga estesa alla ricerca di persone perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di pena. L'articolo 7 precisa gli ambiti della collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, che investe, tra l'altro, l'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale strategico e nucleare, il riciclaggio di denaro nonché la falsificazione di documenti, denaro e valori. Gli aspetti relativi alle materie oggetto della cooperazione nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori sono specificati dall'articolo 8, prevedendo, tra l'altro, la programmazione di corsi di formazione congiunti sulle tecniche investigative nonché scambi

di esperienze e di conoscenze riguardanti normative, mezzi tecnici e metodologie utilizzate nell'azione di contrasto ai suddetti fenomeni. Viene inoltre previsto che le richieste di cooperazione contengano una sintetica descrizione degli elementi che la giustificano (articolo 9). Una adeguata tutela è riservata, dall'articolo 10, alle informazioni e ai dati sensibili, che potranno essere scambiati conformemente al diritto interno di ciascuna Parte.

Il successivo articolo 11 disciplina le condizioni che possono determinarne il rifiuto, anche parziale di aderire alle richieste di collaborazione e assistenza. I nominativi dei rispettivi punti di contatto saranno comunicati dalle parti entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 12). Eventuali controversie su aspetti interpretativi e sulla corretta applicazione dell'Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici (articolo 13), mentre il successivo articolo 14 precisa che l'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi e derivanti dagli altri accordi internazionali. La lingua individuata dall'articolo 15 per il funzionamento dell'Accordo è l'inglese. Sono, infine, disciplinate le procedure volte ad apportare, d'intesa, eventuali emendamenti al testo e individuate le modalità di entrata in vigore dello stesso (articolo 16). Lo stesso articolo stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata, con possibilità di recesso, da comunicarsi all'altra Parte almeno sei mesi prima.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1, modificato dal Senato che ha aggiornato al 2014 la decorrenza dell'onere e della relativa copertura, individua gli oneri del provvedimento in 122.577 euro annui, a decorrere dal 2014. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi di ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3). Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale.

Ricorda che il disegno di legge è corredato della Relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L'Analisi tecnico-normativa precisa che l'Accordo risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza, al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato, il terrorismo ed il traffico di droga.

Rileva che l'Accordo non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo. L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, poiché rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione, è necessaria una legge di ratifica. L'Analisi tecnico-normativa evidenzia che l'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché nella Convenzione contro la criminalità organizzata firmata a Palermo il 12 dicembre 2000. Non vengono evidenziate incompatibilità con l'ordinamento europeo, né risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia o indicazioni giurisprudenziali della CEDU.

Fa presente che l'Analisi dell'impatto della regolamentazione ricorda che i negoziati per la definizione dell'accordo hanno avuto inizio nel 2002, allo scopo di completare la rete di intese internazionali siglate nell'area. L'analisi precisa inoltre che era stata valutata, ma non ritenuta congrua l'opzione di non intervento, in assenza di un accordo analogo del Governo italiano con il Governo estone. L' Analisi dell'impatto della regolamentazione ricorda che il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo e procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle parti, nonché dell'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO, indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 14.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente Comitato nazionale XXVII ottobre vincitori ed idonei di concorsi pubblici non assunti, Alessio Mercanti.

(Svolgimento e conclusione).

Alessio MERCANTI, presidente Comitato nazionale XXVII ottobre vincitori ed idonei di concorsi pubblici non assunti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia il presidente Mercanti per il suo

intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Unioncamere e Confprofessioni.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco MONTICELLI, coordinatore centro studi Confprofessioni e Ferruccio DARDANELLO, presidente Unioncamere, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco Paolo SISTO, *presidente*, Emanuele FIANO (PD) e Nazzareno PILOZZI (Misto).

Claudio GAGLIARDI, segretario generale Unioncamere, risponde ai quesiti posti.

Francesco Paolo SISTO, presidente, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di esperti.

(Svolgimento e conclusione).

Agostino MEALE, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Bari, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco Paolo SISTO, *presidente*, e Emanuele FIANO (PD).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ringrazia il professor Meale per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. imprese Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare FUMAGALLI, segretario generale Confartigianato imprese e componente del comitato di direzione di R.ETE. imprese Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ringrazia i partecipanti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe NOVELLI, rettore dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata e componente della Conferenza dei rettori delle Università italiane, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ringrazia il rettore Novelli per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011 (C. 2279 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2279 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 (C. 2419 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2419 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del

10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011 (C. 2420 Governo, approvato del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2420 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011 », considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009 (C. 2421 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2421 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Rinvio del seguito dell'esame)	25
SEDE REFERENTE:	
DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	26
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2496 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 92 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione Camere Penali Italiane	26
AVAICHTENZA	20

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2014.

Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che, nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi il 1º luglio scorso, per ragioni di economia procedurale si è stabilito di svolgere un'istruttoria legislativa contenuta e consistente in una sola seduta di audizioni informali che si svolgerà oggi. Ciò in considerazione dei gravosi impegni della Commissione nel mese corrente e tenuto conto del fatto che la stessa ha recentemente svolto approfondite attività istruttorie in tema di carceri e di misure cautelari. Materie, queste, che costituiscono una parte rilevante del contenuto del disegno di legge in oggetto. Si è, inoltre, deciso di audire solo soggetti idonei a rappresentare sul piano nazionale l'avvocatura e la magistratura nel loro complesso, come l'Associazione nazionale magistrati e l'Unione delle Camere penali italiane. Non sono state, quindi, accolte le richieste di audizione di soggetti che non presentino i predetti requisiti.

Giulia SARTI (M5S) chiede se sia possibile richiedere l'invio di osservazioni scritte ad altri soggetti che, pur essendo esperti delle materie oggetto del provvedimento, non posseggano i requisiti indicati, considerando questa soluzione idonea comunque a garantire lo svolgimento di un'adeguata istruttoria legislativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura che ove fossero trasmesse osservazioni scritte, queste sarebbero poste a disposizione di tutti i commissari e tenute in adeguata considerazione dalla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 luglio 2014.

Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2496 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 92 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione Camere Penali Italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	27
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	27
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	31
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Elio VITO, presidente, comunica che, a decorrere dal 3 luglio 2014, il deputato Gregorio Fontana, del gruppo di Forza Italia – il Popolo della Libertà, entra a far parte della Commissione. Comunica, altresì, che il deputato Domenico Rossi, a decorrere dal 4 luglio 2014, ha cessato di far parte della Commissione. Coglie, pertanto, l'opportunità per dare il benvenuto al collega Gregorio Fontana e per esprimere, anche a nome della Commissione, un sentito ringraziamento al collega Do-

menico Rossi per il lavoro svolto con autorevolezza e passione.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Nicola STUMPO (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame contiene, in massima parte, misure volte a semplificare e rendere più trasparente la Pubblica Amministrazione, dando l'avvio ad una riforma che dovrà condurre ad una Pubblica Amministrazione non più percepita in termini meramente negativi, bensì come efficiente e davvero al servizio dei cittadini.

Evidenzia, quindi, che con questo intervento normativo si vuole, da una parte, riconoscere il valore delle tante persone valide che oggi lavorano nella Pubblica Amministrazione e svolgono con entusiasmo il proprio lavoro e, dall'altra, tagliare via le sacche di privilegio, gli sprechi e le duplicazioni che talvolta ancora persistono nei diversi settori.

Entrando nel merito del provvedimento, fa presente che gli articoli che recano disposizioni di interesse della Commissione sono: l'articolo 1, che contiene misure volte al ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione; l'articolo 6, che impone un divieto alle Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, e l'articolo 21, che disciplina la soppressione di cinque scuole di formazione delle Pubbliche Amministrazioni, unificandole nella sola Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

In particolare, rileva che l'articolo 1, dispone, al comma 1, l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio, e, al comma 5, l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici contributivi.

Segnala, poi, il comma 4, che, al fine di garantire la funzionalità anche dell'Amministrazione della Difesa, prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2015, possa essere trattenuto in servizio il personale militare collocato in ausiliaria, richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del Codice dell'ordinamento militare.

Rammenta, quindi, che la categoria dell'« ausiliaria » comprende il personale che, a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ha

manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. Ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 992 del Codice dell'ordinamento militare, il personale militare con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni, permane in ausiliaria fino a 65 anni, mentre il personale militare con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni, permane fino a 67 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.

Sempre con riferimento all'istituto del trattenimento in servizio, l'articolo 1, comma 2, detta la disciplina transitoria, prevedendo che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame siano fatti salvi fino al 31 ottobre 2014, mentre il comma 3 prevede che i trattenimenti in servizio per magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e per gli avvocati dello Stato siano fatti salvi fino al 31 dicembre 2015.

Osserva, inoltre, che il comma 5, dell'articolo 1, amplia – con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1º gennaio 2012 – l'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della Pubblica Amministrazione, estendendolo anche al personale delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluso il personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

Infine, con riferimento agli oneri finanziari recati dall'articolo in esame – riferibili, secondo quanto precisato dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento, esclusivamente al comma 3 – segnala che questi sono quantificati, ai sensi del comma 6, in 2,6 milioni di euro per il 2014, 75,2 milioni per il 2015, 113,4 milioni per il 2016, 123,2 milioni per il 2017 e 152,9 milioni a decorrere dal 2018. A tali oneri si farà fronte, a decorrere dal 2015, attraverso ulteriori modifiche, rispetto a quelle operate dal decreto-legge

n. 4 del 2014, degli obiettivi di risparmio attesi dalla *spending review* previsti dalla legge di stabilità per il 2014.

Pertanto, secondo il nuovo allegato 3 della legge di stabilità per il 2014, gli accantonamenti indisponibili sulle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero vengono ora stabiliti, a decorrere dal 2015, negli importi complessivi di 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, 1.309,9 milioni per l'anno 2017 e di 1.339,6 milioni, a decorrere dall'anno 2018.

Per il Ministero della difesa, tali accantonamenti ammonteranno a 89,5 milioni di euro per il 2014, 254,6 milioni per il 2015, 362,7 milioni per il 2016, 373,6 milioni per il 2017 e 382,9 milioni, a decorrere dal 2018.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, sin da ora, segnala, da un lato, che l'istituto dell'ausiliaria è uno strumento indispensabile per assicurare la funzionalità delle Forze armate, preordinato a bilanciare l'effetto, altrimenti estremamente penalizzante ai fini pensionistici, dei limiti di età previsti per il collocamento in congedo dei militari, in vigenza del sistema pensionistico contributivo e, dall'altro, che l'ulteriore riduzione delle disponibilità finanziarie del della difesa rende ancora più critica e difficilmente sostenibile la situazione del Dicastero per quanto riguarda le disponibilità di bilancio occorrenti per sostenere le spese di funzionamento, prospettando la possibilità di tenere conto di tale profilo in sede di espressione del parere.

Richiama, inoltre, l'articolo 6, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possano conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. Tale divieto non trova, tuttavia, applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decretolegge e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali.

Passa, infine, a trattare l'articolo 21, che dispone la soppressione di cinque scuole di formazione delle Pubbliche Amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni degli organismi soppressi alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA). In particolare, l'unificazione delle scuole nella sola SNA comporta, tra le altre, la soppressione del Centro di formazione della difesa (CEFODIFE).

Rammenta che il Centro di formazione della difesa è stato istituito nel 1969 ed ha attualmente sede a Roma. Inizialmente dedicato alla formazione del personale civile della Difesa, il CEFODIFE ha successivamente ampliato il proprio bacino di utenza e, ora, provvede all'organizzazione e allo svolgimento, nella propria sede, presso i comandi e gli enti periferici o presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani o stranieri, di corsi di formazione per il personale di nuova assunzione, di seminari e/o corsi di aggiornamento, di specializzazione e di riqualificazione professionale per la successiva eventuale riconversione del personale civile della Difesa. Rammenta, altresì, che la Scuola, di concerto con il Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, con la Direzione generale del personale civile, nonché con gli stati maggiori di Forza armata, provvede anche ad organizzare e svolgere « corsi, cicli di conferenze ed altre iniziative per il personale civile e militare inserito nell'area cosiddetta tecnico-amministrativa dell'Amministrazione della Difesa».

In conclusione, nell'esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere, anche alla luce degli elementi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Domenico ROSSI ringrazia il relatore per aver svolto un lavoro puntuale ed esaustivo e per aver già individuato alcuni aspetti meritevoli di approfondimento.

Si riferisce, in primo luogo, alle norme che riguardano la categoria dell'ausiliaria, nonché alle modalità di finanziamento degli oneri derivanti dalle disposizioni per il ricambio generazionale nelle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, evidenzia che, per la Difesa, l'incremento dell'obiettivo di risparmio atteso dalla *spending review* rende ancora più problematica la già carente situazione del bilancio del Dicastero nel settore dei consumi intermedi.

Infine, sottolinea l'opportunità di prevedere un approfondimento anche con riguardo alla questione della soppressione del Centro di formazione della difesa.

Massimo ARTINI (M5S) ritiene che sia importante svolgere adeguati approfondimenti soprattutto per chiarire le ragioni che non hanno reso possibile disporre immediatamente l'abrogazione degli istituti sul collocamento in ausiliaria e sui richiami in servizio del personale militare. Osserva, infatti, che l'aver mantenuto in vigore, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui agli articoli 992 e 993 del Codice dell'ordinamento militare appare in contraddizione con le finalità generali del provvedimento che dovrebbero, invece, favorire il ricambio generazionale.

Chiede, quindi, al rappresentante del Governo di poter fornire dati puntuali sul personale militare interessato e sul relativo impiego, anche al fine di poter valutare in maniera più compiuta il costo del mantenimento dei citati istituti.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, riservandosi di fornire informazioni più dettagliate in una successiva seduta, osserva, preliminarmente, che la disciplina sui richiami in servizio non ha come finalità quella di innalzare il limite ordinamentale per il congedo, pur consentendo ai soggetti il cui richiamo è considerato utile al fine delle esigenze della Difesa di poter attenuare gli effetti negativi sul trattamento pensionistico determinati dal passaggio al sistema contributivo.

Gian Piero SCANU (PD) osserva che sia il relatore sia il Governo hanno dimostrato di tenere nella dovuta considerazione le problematiche del Comparto della difesa, che sono entrate a far parte delle rispettive valutazioni politiche.

Sottolinea, infatti, che non vi è stata scarsa attenzione da parte del Parlamento rispetto al tema della specificità del personale militare e rivendica alla Commissione un importante ruolo, volto ad evitare un'accettazione acritica del testo proposto dal Governo e frutto di una deliberata volontà di assecondare esigenze meritevoli di attenzione, anche se non riguardanti interessi di carattere generale.

Michele PIRAS (SEL) ricorda, in premessa, che l'ultima riforma pensionistica si è basata sui due pilastri del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo e dell'innalzamento dell'età pensionabile.

Fa, quindi, presente che il provvedimento in esame mentre, da un lato, afferma, come dichiarato anche da alcuni rappresentanti del Governo, di volere garantire un ricambio generazionale, dall'altro, reca invece disposizioni che vanno in direzione opposta.

Ritiene, dunque, con riguardo particolare alla disciplina sui richiami in servizio, che sia necessario svolgere approfondimenti sul numero delle unità di personale militare interessate, anche al fine di comprendere e valutare meglio quali risultati possano derivare dall'ausiliaria e se non vi siano contraddizioni con le finalità che il provvedimento intende perseguire.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, nel condividere le considerazioni svolte dal-l'onorevole Scanu, manifesta il convincimento che il provvedimento possa essere migliorato nelle successive fasi dell'*iter*.

Non ravvisando, quindi, elementi di contraddizione tra le disposizioni del provvedimento in esame e l'impianto della riforma, si riserva di fornire, nella successiva seduta, dati più precisi sul numero delle unità di personale richiamato in ausiliaria che, comunque, dovrebbero oscillare tra le 3.500 e le 5.000 all'anno.

Luca FRUSONE (M5S) domanda se sia possibile avere una simulazione di come agisca l'ausiliaria dai 60 ai 65 anni, anche in riferimento ai vari gradi militari.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, nel riservarsi ulteriori approfondimenti, fa presente che l'impatto dell'ausiliaria è comunque uguale per tutti i gradi.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della se-

duta sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Vincenzo D'ARIENZO, relatore, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione e una condizione, che illustra (vedi allegato) evidenziando come la condizione apposta trovi radicamento nella relazione annuale della Corte dei Conti.

Il sottosegretario Domenico ROSSI chiede di poter disporre di ulteriore tempo al fine di approfondire meglio la portata della condizione apposta alla proposta di parere favorevole illustrata dal relatore.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza (Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 219 Matteo Bragantini, recante modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza;

segnalato che il comma 2, dell'articolo 17, del codice dei contratti pubblici dispone che le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti;

segnalato, altresì, che il comma 5, dello stesso articolo 17, prevede che tali contratti posti in essere da Amministrazioni dello Stato devono essere sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, trasmettendo una relazione al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno;

rilevato che l'articolo 1 del nuovo testo della proposta di legge in titolo reca una novella al comma 2, dell'articolo 17, al fine di prevedere che gli atti motivati che attribuiscono le classifiche di segretezza debbano dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e

debbano in ogni caso consentire a posteriori un'adeguata valutazione sulla congruità dei tempi, sui costi e sulle modalità realizzative previsti dai contratti segretati;

rilevato, infine, che la novella al comma 5, dell'articolo 17, amplia il ruolo del controllo della Corte dei conti in via preventiva sui contratti posti in essere dalle Amministrazioni dello Stato, compresi i contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 208 del 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, con riguardo ai contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, la possibilità di prevedere la facoltà degli Enti competenti di accedere ai cantieri per svolgere i necessari controlli sulla sicurezza sul lavoro;

e con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « con provvedimento motivato », inserire le seguenti: « sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

OFF	CONTOUT TITLE
SEDE	CONSULTIVA:

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)	33
Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. C. 1752-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (Esame emendamenti e conclusione – Parere)	46
SEDE CONSULTIVA:	
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426-A Governo. (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	46

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

C. 2426-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

Giampaolo GALLI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è stato esaminato da ultimo dalla Commissione bilancio nella seduta del 3 luglio 2014 e che in tale occasione, la stessa Commissione ha formulato numerose condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e una osservazione. Evidenzia altresì che le Commissioni di merito hanno concluso l'esame del provvedimento recependo, sostanzialmente, le suddette condizioni ed approvando, nello specifico, due ulteriori emendamenti, riferiti rispettivamente all'articolo 10 e all'introduzione dell'articolo 13-bis. Relativamente all'articolo 10. recante disposizioni per la concessione del credito d'imposta per le strutture ricettive, rileva che la modifica apportata al comma 1 appare conforme all'osservazione prevista dal parere della Commissione bilancio.

Con riferimento all'articolo 13-bis, fa presente che lo stesso dispone l'istituzione di un gruppo di lavoro che individui principi e criteri direttivi per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria in materia di società Tax free shopping, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo. L'articolo in questione, nel prevedere che ai componenti del gruppo di lavoro non siano corrisposti compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, reca una esplicita clausola di neutralità finanziaria e non sembra quindi presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ciò premesso, propone di formulare una proposta di parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Giampaolo GALLI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea il 7 luglio 2014 ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Rampelli 1.33, gli identici Antimo Cesaro 1.47 e Allasia 1.63, Galgano 1.45, Vargiu 1.46, gli identici Costantino 1.3 e Allasia 1.60, Costantino 1.4 e 1.5 Schirò 1.48 e 1.49, Bombassei 1.43, Battelli 1.102, 1.61, 1.62, 1.65 e 1.66, Gigli 1.103, 1.104 e 1.105, Di Lello 1.101 e Molea 1.100 che, essendo volte ad ampliare le fattispecie per le quali è concesso il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono suscettibili di alterare la stima degli oneri di cui al successivo comma 7, con conseguenti maggiori oneri privi di copertura finanziaria:

Dallai 1.7 che, essendo volta a riconoscere il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 anche ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, che erogano contributi o liberalità per iniziative di riqualificazione e recupero del patrimonio storico e artistico in favore dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 53 della legge n. 128 del 1998, è suscettibile di alterare la stima degli oneri di cui al successivo comma 7, con conseguenti maggiori oneri privi di copertura finanziaria;

Rampelli che, essendo volta ad incrementare sino all'80 per cento la misura del credito di imposta di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 1, con conseguenti maggiori oneri per i quali non è specificamente prevista alcuna copertura finanziaria;

Rampelli 1.35 che, essendo volta a riconoscere il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 anche alle ONLUS private, è suscettibile di alterare la stima degli oneri di cui al successivo comma 7, con conseguenti maggiori oneri privi di copertura finanziaria;

Allasia 1.67, che incrementa il limite del reddito imponibile per il riconoscimento alle persone fisiche e agli enti non commerciali del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, di cui all'articolo 1, dal 15 al 30 per cento. A tale fine, è previsto un incremento della copertura, nella misura di 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 18,2 milioni di euro nell'anno 2017, di 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, in particolare per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;

Allasia 1.68, che incrementa dal 15 al 20 per cento il limite del reddito imponibile per le persone fisiche e dal 5 all'8 per mille il limite dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostengo della cultura di cui all'articolo 1. A tale fine è previsto un incremento della

copertura, nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2016, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 3,6 milioni di euro nell'anno 2018 e di 1,3 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sull'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La proposta emendativa non reca, tuttavia, alcuna copertura finanziaria per l'esercizio 2015;

Costantino 1.2, che estende a tutti i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) gli interventi in relazione ai quali possono essere sostenute spese ammesse al credito di imposta di cui all'articolo 1, senza prevedere alcuna specifica copertura finanziaria;

Costantino 1.1, che, nel sostituire l'articolo 1, amplia le tipologie di intervento per le quali è concesso il credito d'imposta di cui al comma 1 dello stesso articolo, provvedendo ai maggiori oneri, quantificati entro il limite massimo di 50 milioni di euro per i soli anni 2014, 2015 e 2016, attraverso l'incremento del canone annuo dovuto dai titolari di concessioni radio televisive pubbliche e private. La copertura finanziaria appare tuttavia inidonea in quanto limitata al solo triennio 2014-2016 a fronte di oneri che produrranno i loro effetti anche negli esercizi successivi;

Costantino 1.14, che prevede il definanziamento delle quote allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma degli F-35, pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, non impegnati entro la data del 26 giugno 2013, con riassegnazione delle relative risorse ad una apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali e a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura per una quota pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. L'anno 2016 non corrisponde, tuttavia, all'anno terminale delle risorse da ridurre previste dal suddetto piano programmatico;

Costantino 1.10, 1.11 e 1.13, volte a prevedere la riassegnazione, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro all'anno, a un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato al finanziamento di interventi di valorizzazione dei beni culturali, delle maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015-2018 per utili e dividendi versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate o da istituti di diritto pubblico, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria.

Costantino 1.53, che introduce un ulteriore credito di imposta per le donazioni di opere d'arte da parte di persone fisiche o giuridiche a favore di musei pubblici d'arte contemporanea, senza tuttavia modificare la stima degli oneri prevista dal comma 7 per i crediti d'imposta di cui all'articolo 1;

Battelli 1.03, volta a prevedere la realizzazione di una piattaforma nazionale telematica per la raccolta delle erogazioni liberali di cui all'articolo 1. Ai relativi oneri, pari a 500 mila euro per l'anno 2014, si provvede con una copertura non conforme alla vigente disciplina contabile, ossia formulata genericamente a valere sulle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Simone Valente 2.11, 2.31 e 2.32, che autorizzano la Soprintendenza speciale dei beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia al reclutamento di nuovo personale in deroga ai vincoli assunzionali della pubblica amministrazione, nonché l'istituzione di una scuola permanente di formazione delle maestranze necessarie alla manutenzione ordinaria dei predetti siti, impiegando parte degli introiti derivanti

dalla vendita dei biglietti di accesso, già incorporati nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente;

Giordano 2.48, che, allo scopo di accelerare i lavori di progettazione degli interventi relativi al grande Progetto Pompei, incrementa da 20 a 30 unità il numero dei componenti della segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 5, provvedendo ai relativi maggiori oneri, pari a 300 mila euro per il 2015, mediante corrispondente incremento del ricorso ai fondi speciali di conto capitale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), determinando, in tal modo una dequalificazione della spesa;

Capelli 3.0100, che prevede, tra le altre cose, che le risorse destinate dalla Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito del proprio bilancio, per le misure di tutela e valorizzazione del sistema nuragico, previa intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, non sono computabili per il calcolo dei limiti di spesa ai sensi del patto di stabilità e crescita, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

gli identici emendamenti Di Lello 3.0101 e Sgambato 3.0102, che prevedono che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si impegni ad avviare e concludere le procedure di istituzione di una fondazione di partecipazione aperta alle associazioni territoriali per il Complesso Reggia di Carditello, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Lacquaniti 4.1, volta a prevedere che, in caso di revoca della concessione dei posteggi per esercizio del commercio su aree pubbliche, sia corrisposto al titolare dell'attività un indennizzo, senza prevedere alcun limite massimo all'indennizzo stesso;

Simone Valente 5.15, che sopprime il divieto per le fondazioni lirico-sinfoniche

di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria;

Chimienti 5.9, che prevede che a tutto il personale assunto a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche sia estesa l'applicazione della normativa in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anteriore alla cosiddetta riforma Fornero, senza prevedere al riguardo alcuna quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria;

Abrignani 5.8, che autorizza la Cassa depositi e prestiti, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere risorse in conto economico e in conto fondo di rotazione nonché a erogare finanziamenti in favore delle fondazioni lirico sinfoniche che non abbiano dichiarato lo stato di crisi, senza tuttavia individuare alcuna copertura finanziaria;

Costantino 5.36 volta a prevedere l'impiego del personale delle fondazioni lirico sinfoniche, posto in mobilità e non riassunto a tempo indeterminato dalla Ales Spa, in progetti da realizzarsi nell'ambito delle fondazioni stesse e delle competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, è prevista l'istituzione di un fondo, con stanziamento pari a 1 milione di euro annui, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria;

Costantino 5.38, che prevede, tra l'altro, che, per il personale in esubero delle fondazioni lirico-sinfoniche, sia applicata la normativa in materia pensionistica anteriore alla cosiddetta riforma Fornero, senza prevedere al riguardo alcuna quantificazioni degli oneri che ne derivano né la relativa copertura finanziaria;

Costantino 5.22, volta a prevedere l'impiego del personale delle fondazioni lirico sinfoniche, posto in mobilità e non riassunto a tempo indeterminato dalla Ales Spa, in progetti da realizzarsi nell'ambito delle fondazioni stesse e delle competenze del Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo. A tal fine, è prevista l'istituzione di un fondo, con stanziamento pari ad 1 milione di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento della copertura finanziaria di cui all'articolo 17, comma 1, lett. *a*), a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, che, per l'anno 2014, non reca le necessarie disponibilità;

Di Lello 5.106, Chimienti 5.108 e Costantino 5.37, volte a prevedere che, in caso di ulteriori eccedenze del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, lo stesso sia comandato presso la società Ales Spa, continuandone, quindi ad imputare gli oneri alle fondazioni lirico-sinfoniche, con conseguenti effetti finanziari negativi non quantificati e non coperti;

gli identici emendamenti Di Lello 5.103 e Costantino 5.40 che, nel sostituire la lettera g) dell'articolo 1, sono volte a prevedere che siano determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo i criteri e i parametri necessari per l'attribuzione dello status di fondazioni speciali alle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando determinati requisiti, richiedono di dotarsi di forme organizzative speciali. Si prevede altresì che alle predette organizzazioni sia corrisposto, a decorrere dal 2015, un contributo aggiuntivo da parte dello Stato, peraltro non quantificato, rinviando lo stesso alla legge di stabilità ovvero al fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013, in difformità alla vigente disciplina contabile;

Taranto 5.101, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un tavolo tecnico tra le fondazioni liricosinfoniche, il sistema bancario e la Cassa depositi e prestiti, senza prevedere alcuna clausola di neutralità finanziaria;

Palmieri 6.03, che prevede, tra le altre cose, che il credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore cinematografico relativamente ai costi sostenuti per la realizza-

zione di nuove sale e il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale esistenti, servizi accessori destinati al *marketing*, non concorra alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria;

Costantino 7.4, che prevede un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di progetti del Centro del libro. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, nell'anno 2014, le necessarie disponibilità:

Allasia 7.11, che incrementa da 3 a 10 milioni di euro le risorse destinate a finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane, a valere sulle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del relativo Ministero, prevedendo tra l'altro una copertura formulata in maniera inidonea;

De Rosa 7.12, che prevede che parte delle risorse di conto capitale destinate al piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali siano utilizzate per l'attribuzione di un'indennità aggiuntiva mensile alle professionalità interne, con conseguente dequalificazione della spesa;

Simone Valente 7.53, volta a prorogare per il 2016 il progetto Mille giovani per la cultura e a incrementare il relativo finanziamento. La copertura finanziaria prevista, appare tuttavia inidonea in quanto, da un lato, poiché è effettuata a valere sui fondi speciali di conto capitale, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), determina una dequalificazione della spesa, e dall'altro risulta inferiore agli oneri previsti per l'anno 2016;

Simone Valente 7.59, volta a incrementare il finanziamento del progetto Mille giovani per la cultura, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante utilizzo dei fondi speciali di conto capitale con conseguente dequalificazione della spesa;

Rampelli 7.64, che incrementa da 1 a 3 milioni di euro il rifinanziamento del fondo Mille giovani per la cultura, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria:

Prataviera 9.101, che prevede che il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi sia utilizzabile, per il periodo d'imposta 2014, anche prima del 1º gennaio 2015. Al relativo onere, valutato in 15 milioni di euro si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica che non reca le necessarie disponibilità nell'anno 2014;

Allasia 9.117, volta ad ampliare alle attività di ristorazione, alle sale da ballo e agli stabilimenti balneari, le fattispecie alle quali è riconosciuto un credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi. A tale fine, si provvede all'incremento, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, delle risorse già previste all'articolo 9, comma 5. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2017 le necessarie disponibilità;

Allasia 9.102, 9.103 e 9.104, volte ad includere gli esercizi agrituristici, le imprese termali e i pubblici esercizi tra i soggetti a cui è riconosciuto il credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 9. A tale fine, si provvede all'incremento, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 9, comma 5. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2017 le necessarie disponibilità:

Allasia 9.105, che aumenta da 12.500 a 25.000 euro l'importo massimo comples-

sivo del credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 9. A tale fine è prevista una copertura, nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, a valere sulle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, in particolare per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;

Allasia 10.101 e 10.152, che estendono il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 anche all'acquisito di grandi elettrodomestici. A tale fine, è prevista una copertura, a valere sulle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;

Mucci 10.109 e 10.111, volte ad escludere dalla base imponibile IRAP il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 10, senza prevedere alcuna quantificazione degli oneri, né la relativa copertura finanziaria;

Abrignani 10.113, che prevede che, con apposito decreto ministeriale, siano disposti sgravi fiscali per le strutture ricettive e le imprese turistiche che operano nell'ambito del turismo congressuale, senza prevedere alcuna quantificazione degli oneri, né alcuna copertura finanziaria:

Mucci 10.103, che prevede che il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive non è soggetto al limite annuo di compensazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007;

Prataviera 10.73, volta ad ampliare la tipologia di interventi di riqualificazione delle strutture ricettive per cui è previsto un credito di imposta, al contempo incrementando implicitamente le risorse a ciò destinate per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2014 e per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;

Prataviera 10.74, che sopprime la disposizione che prevede l'utilizzabilità della prima quota del credito di imposta relativo alla riqualificazione delle strutture ricettive per le spese effettuate nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, non prima del 1º gennaio 2015. Ai relativi oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca le necessarie disponibilità;

Allasia 10.69, che prevede, che le strutture ricettive turistico-alberghiere, con riferimento alle annualità 2014-2016, beneficino del credito di imposta per l'efficienza energetica di cui ai commi 344-349 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2018. Ai relativi oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2018, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2014 e per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;

Allasia 10.70, che prevede una detrazione IRPEF per le spese sostenute per il pernottamento in strutture ricettive turistico-alberghiere per gli anni dal 2014 al 2016, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo con uno stanziamento annuo di almeno 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, nell'anno 2014, le necessarie disponibilità;

Prataviera 10.66, volta ad incrementare l'importo massimo del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive concesso ad ogni singola impresa alberghiera, incrementando implicitamente le risorse a ciò destinate per 20

milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;

Allasia 10.68, che prevede un ulteriore credito di imposta per le strutture ricettive con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;

Prataviera 10.67, volta ad ampliare la tipologia di interventi di riqualificazione delle strutture ricettive per cui è previsto un credito di imposta, al contempo incrementando implicitamente le risorse a ciò destinate per 20 milioni di euro per l'anno 2015 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;

Allasia 10.71, volta ad ampliare la tipologia di interventi di riqualificazione delle strutture ricettive per cui è previsto un credito di imposta, al contempo incrementando implicitamente le risorse a ciò destinate per 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;

Prataviera 10.77 e Rampelli 10.55, che rendono permanente il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e ne incrementano il limite massimo di spesa a 100 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, che non reca, per l'anno 2017 e per gli anni successivi al 2019, le necessarie disponibilità;

Rampelli 10.56, che prevede che, qualora l'insieme delle domande presentate entro il 30 novembre 2014 per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 10 in favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere ecceda i limiti di spesa previsti dal comma 7 per gli anni 2015-2019, il numero di quote annuali in cui è ripartito il credito d'imposta è elevato ad un massimo di sei, senza provvedere ad un prolungamento dell'autorizzazione di spesa e della relativa copertura finanziaria;

gli identici emendamenti Abrignani 10.19 e Rampelli 10.46, che dispongono che il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 10 si applichi permanentemente alle spese sostenute a partire dal 1º gennaio 2013, anziché a quelle sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decretolegge e per i due esercizi successivi, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Rampelli 10.54, volta a rendere permanente la concessione del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, provvedendo ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante una maggiore corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca le necessarie disponibilità;

Lacquaniti 11.8 e Rampelli 11.34 che, recando modifiche alla disciplina dell'esercizio della professione di guida turistica di cui all'articolo 11, comma 4, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, appaiono suscettibili di determinare un contenzioso in sede europea, con conseguenti effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

Mucci 11.015, che reca misure per promuovere le imprese *start-up* nel settore del turismo, provvedendo ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca per l'anno 2014 le necessarie disponibilità;

Taglialatela 13.101, volta ad inserire il comune di Caserta nelle Zone franche urbane, come disciplinate dalla legge n. 296 del 2006, precisando che le agevolazioni fiscali previste da tale legge si applicano esclusivamente alle imprese dei settori del turismo e della cultura, senza provvedere alla quantificazione delle minori entrate e della corrispondente copertura finanziaria;

Schirò 15.4, che autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad attingere a graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento di procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III area funzionale, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Al riguardo fa presente che la disposizione è stata soppressa nel corso dell'esame in sede referente, al fine di recepire una specifica condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 3 luglio scorso:

Rampi 15.100, che autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad attingere a graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento di procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III area funzionale, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Si specifica altresì che la progressione verticale del predetto personale non dà luogo ad aggravio di spesa, in quanto i relativi maggiori oneri sono neutralizzati rendendo indisponibili nelle dotazioni organiche del personale dell'area di provenienza del medesimo Ministero un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La proposta emendativa sembra, comunque, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la corrispondente copertura non sembra poter determinare effettivi risparmi di spesa;

Fratoianni 15.9, che prevede che il passaggio tra aree funzionali o tra posizioni economiche del personale, con modifica del livello giuridico di inquadramento, comporta in ogni caso l'adeguamento economico del salario, anche di produttività, non rientrando tale fattispecie nel blocco degli automatismi stipendiali, senza quantificare gli oneri che ne derivano e la relativa copertura finanziaria;

Rampelli 15.10, che prevede che le soprintendenze mantengano le azioni più rilevanti per la tutela e la vigilanza, lasciando l'attività ordinaria ai comuni che garantiscono livelli organizzativi adeguati, senza provvedere all'erogazione delle corrispondenti risorse a favore dei comuni medesimi;

Tancredi 16.105 che, nel prevedere che le prestazioni di servizi effettuate dalla società Promuovi Italia Spa in favore di soggetti pubblici statutariamente previsti non siano considerate effettuate nell'esercizio di impresa, appare suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica;

Tancredi 16.104, che trasforma da facoltà in obbligo la stipula degli accordi che il liquidatore della società Promuovi Italia Spa dovrà porre in essere con le società Italia Lavoro Spa e Invitalia.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Costantino 1.12, volta a prevedere che le autorizzazioni di spesa, i cui stanziamenti annuali non risultino impegnati sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato per gli anni 2010-2013, siano definanziate con conseguente riassegnazione delle relative disponibilità al predetto fondo. Al riguardo, ritiene

opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'attuabilità della proposta emendativa e agli eventuali effetti finanziari negativi dalla stessa derivanti;

Allasia 2.65, volta a prevedere che, nell'ambito delle risorse disponibili per la partecipazione alle attività di tutela e valorizzazione del sito Pompei, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, stipuli convenzioni con le Università al fine di favorire stage curriculari o post lauream di studenti per le attività di restauro e ricerca su materiali antichi al fine della conservazione del sito stesso. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che le suddette risorse disponibili la partecipazione alle attività di tutela e valorizzazione del sito Pompei siano idonee a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Galgano 3.6, che sopprime la figura del Commissario straordinario del complesso della Reggia di Caserta ed attribuisce i relativi compiti alla Soprintendenza speciale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la suddetta Soprintendenza possa far fronte ai compiti ad essa assegnati dalla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Di Benedetto 3.8, che sopprime la figura del Commissario straordinario del complesso della Reggia di Caserta ed attribuisce i relativi compiti alla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta. Essa prevede altresì che le maggiori risorse derivanti dalla predetta soppressione siano destinate in favore del fondo Mille giovani per la cultura, erroneamente procedendo alla soppressione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la suddetta Soprintendenza possa fare fronte ai compiti ad essa assegnati dalla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Di Lello 3.100, che prevede che il Commissario straordinario del complesso della Reggia di Caserta sia nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione in deroga ai limiti percentuali fissati per la dotazione organica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riguardo alla deroga ai limiti percentuali fissati per la dotazione organica;

Pizzolante 4.100, che prevede che le autorità competenti assicurino un costante presidio delle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico ai fini del rispetto del divieto di vendita nelle suddette aree di merci usurpative o contraffatte. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Catalano 4.106, che prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, predisponga una piattaforma *Open Data*, interconnessa con la banca dati « dati.gov.it », nella quale, al fine di promuovere la cultura e i flussi turistici, sono raccolti e resi accessibili in più lingue tutti i dati relativi al patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Costantino 5.3, volta ad escludere le fondazioni lirico-sinfoniche dal pagamento dell'IRAP, provvedendo al relativo onere, quantificato nella misura di 15 milioni di euro annui, attraverso l'incremento a decorrere dal 1º gennaio 2014 del canone gravante sui titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private, di cui all'articolo 27, comma 9, della legge n. 488 del 1999. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli

oneri e alla idoneità e congruità della copertura finanziaria;

Costantino 5.2, che autorizza la Cassa depositi e prestiti, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere interventi in conto economico e in conto fondo di rotazione nonché a erogare finanziamenti, in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che non hanno dichiarato lo stato di crisi. Ai relativi oneri si provvede mediante l'incremento, a decorrere dal 1º gennaio 2014, del canone gravante sui titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private, di cui all'articolo 27, comma 9, della legge n. 488 del 1999. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità e alla congruità della copertura finanziaria prevista;

Chimienti 5.111, volta ad escludere le fondazioni lirico-sinfoniche dal pagamento dell'IRAP, provvedendo al relativo onere, quantificato nella misura di 15 milioni di euro annui, attraverso l'incremento del canone gravante sui titolari di concessioni radiotelevisive private di cui all'articolo 27, comma 9, della legge n. 488 del 1999. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria;

Chimienti 5.100, volta a prevedere che il personale delle fondazioni liricosinfoniche che risulti ancora eccedente alla data di entrata in vigore del provvedimento sia assunto a tempo indeterminato, anziché dalla società Ales Spa, da amministrazioni pubbliche per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nell'ambito delle rispettive vacanze di organico e facoltà assunzionali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica;

Piccoli Nardelli 5.102, che prevede, per le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, la possibilità di accedere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del Regio decreto n. 267 del 1942. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti negativi per la finanza pubblica della proposta emendativa;

Palmieri 5.47, che prevede, per le fondazioni lirico-sinfoniche, i cui comuni e regioni di riferimento abbiano ricostruito o abbiano programmato di ricostruire un nuovo teatro, il ripristino dei contributi erogati sulla base delle leggi speciali di riferimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti negativi per la finanza pubblica della proposta emendativa;

Abrignani 7.57, che autorizza spesa, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, per la promozione del libro e della lettura, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 60 della legge n. 289 del 2000, che dispone, a sua volta, che una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo sia destinata ad investimenti in ambito culturale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa si possa far fronte nell'ambito delle suddette risorse e se il loro utilizzo non determini una dequalificazione della spesa, in considerazione del fatto che gli oneri sembrano avere natura corrente;

Rampelli 7.63, volta ad incrementare, da 3 a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, le risorse destinate al finanziamento di progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane, a valere sulla quota degli stanziamenti di cui al comma 4 dell'articolo 60 della legge n. 289 del 2000, che dispone, a sua volta, che una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo sia destinata ad investimenti in ambito culturale.

Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2000 siano sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dalla proposta emendativa;

Taglialatela 10.102, che estende il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 anche agli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. Al riguardo, fermo rimanendo il limite di spesa complessivo riconosciuto per il credito di imposta di cui al comma 7, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa e all'eventuale dequalificazione della spesa in considerazione del fatto che il credito d'imposta venga utilizzato per interventi di natura corrente;

Allasia 10.11, che estende il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 anche a quelle a vocazione montana. Al riguardo, fermo rimanendo il limite di spesa complessivo riconosciuto per il credito di imposta di cui al comma 7, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Crippa 10.112 e 10.120, che estendono il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 anche agli interventi di efficientamento energetico. Al riguardo, fermo rimanendo il limite di spesa complessivo riconosciuto per il credito di imposta di cui al comma 7, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Prataviera 10.76 e Prodani 10.117, che sopprimono in tutto o in parte i criteri ai quali dovrà attenersi il decreto del Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo ai fini della ripartizione del credito d'imposta per le strutture ricettive di cui all'articolo 10 tra i vari beneficiari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che le proposte emendative possano pregiudicare il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 10, comma 7;

Crippa 10.016, che prevede la facoltà per i titolari di esercizi ricettivi di poter utilizzare l'incentivo per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 28 del 2011, in alternativa alla detrazione per l'efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti negativi per la finanza pubblica della proposta emendativa;

Allasia 10.0100, che reca misure urgenti per la digitalizzazione dei servizi di accoglienza turistica e per l'istituzione della *Italy Tourist Card*, prevedendo una esplicita clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

Prataviera 13.021, che prevede che i ricavi relativi alle attività turistico-ricettive non munite di partita IVA e gestite da soggetti non iscritti nel registro delle imprese siano soggetti ad un'imposta del 23 per cento nella forma di cedolare secca. Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Simone Valente 14.100, volta a prevedere che i poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura statali devono provvedere a gestire in forma diretta il servizio di biglietteria allorché il relativo servizio sia in regime di proroga da più di un anno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla

possibilità di attuare tale disposizione rispettando la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dello stesso articolo 14;

Giordano 15.3, che prevede, tra l'altro, che il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo promuova procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda presso il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del personale non dirigenziale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche che presentano situazioni di soprannumerarietà. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di neutralità finanziaria prevista dalla proposta emendativa sia idonea a garantire che dalla stessa non derivino nuovo i maggiori oneri per la finanza pubblica;

Malpezzi 15.101, che fa salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge n. 228 del 2012. Ai relativi oneri, quantificati nella misura di 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per il 2014 e 2,2 milioni di euro per il 2015, si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7. comma 39, del decreto-legge n. 95 del 2012, relative alle contabilità speciali scolastiche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria, anche in considerazione del fatto che la medesima copertura è stata recentemente utilizzata dal decretolegge n. 90 del 2014;

Alfreider 16.6, che prevede, tra l'altro, che l'ENIT costituisca il registro digitale dell'offerta turistica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 12 dell'articolo 16 sia idonea a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovo i maggiori oneri per la finanza pubblica;

Allasia 16.30, che prevede che il consiglio di amministrazione dell'ENIT sia

composto anche da un rappresentante delle regioni e da uno dei comuni. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 12 dell'articolo 16 sia idonea a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovo i maggiori oneri per la finanza pubblica;

Matarrelli 16.11 e Taglialatela 16.56, che prevedono che il liquidatore di Promuovi Italia Spa sia individuato tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere oneri aggiuntivi per l'incarico svolto. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sia disposto il trasferimento delle competenze di Promuovi Italia Spa, non coerenti con quelle dell'ENIT, e del relativo personale, anche a tempo determinato, alle società Italia Lavoro Spa e Invitalia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Cani 16.108, volta a prevedere, tra l'altro, che il liquidatore della società Promuovi Italia Spa stipuli accordi con le società Italia Lavoro Spa e Invitalia che prevedano il trasferimento presso queste ultime, oltre che delle unità di personale, anche delle commesse non assegnate all'ENIT. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte comunque nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 12 del medesimo articolo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Abrignani 10.0102, relativo alla tassazione dei contratti di locazione ad uso turistico, e

sull'emendamento Capelli 11.5, che dispone il trasferimento alle regioni dei beni di cui all'articolo 11, comma 3, poiché ritenuti anch'essi suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Esprime infine nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Francesco BOCCIA, presidente, chiede di effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio con riferimento all'emendamento Taranto 5.101, in relazione al quale potrebbe essere introdotta un'esplicita clausola di neutralità finanziaria volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con le osservazioni del presidente.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2426-A, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 5.101 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'emendamento 5.101 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.33, 1.34, 1.35, 1.43, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.53, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 2.11, 2.31, 2.32, 2.48, 2.65, 3.6, 3.8, 3.100, 4.1, 4.100, 4.106, 5.2, 5.3, , 5.8, 5.9, 5.15, 5.22, 5.36, 5.37, 5.38, 5.40, 5.47, 5.100, 5.102, 5.103, 5.106, 5.108, 5.111, 7.4, 7.11, 7.12, 7.53, 7.57, 7.59, 7.63, 7.64, 9.101, 9.102, 9.103, 9.104, 9.105, 9.117, 10.19, 10.46, 10.54, 10.55, 10.56, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.73, 10.74, 10.76, 10.77, 10.101, 10.102, 10.103, 10.109, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.117, 10.120, 10.152, 11.5, 11.8, 11.34, 13.101, 14.100, 15.3, 15.4, 15.9, 15.10, 15.100, 15.101, 16.6, 16.11, 16.30, 16.56, 16.104, 16.105, 16.108 e sugli articoli aggiuntivi 1.03, 3.0100, 3.0101, 3.0102, 6.03, 10.016, 10.0100, 10.0102, 11.015 e 13.021, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decretolegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.

C. 1752-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge in esame, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 luglio 2014 e che, in tale occasione, la stessa Commissione ha espresso parere favorevole.

Poiché il testo all'esame dell'Assemblea non presenta modifiche rispetto a quello già esaminato dalla Commissione, fa presente che resta quindi fermo il parere favorevole precedentemente espresso.

Evidenzia inoltre che in data 8 luglio 2014 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nessuno dei quali sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprimere nulla osta su tutte le proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

C. 2426-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che l'Assemblea ha chiesto il rie-

same delle proposte emendative 5.102, 10.112, 10.120, 16.104 e 16.108 ed ha trasmesso una nuova formulazione dell'emendamento 1.102.

Giampaolo GALLI (PD), relatore, con riferimento alle suddette proposte emendative, sulle quali la Commissione ha espresso un parere contrario nella seduta odierna, fa presente quanto segue:

la proposta emendativa Piccoli Nardelli 5.102 prevede, per le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, la possibilità di accedere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del Regio decreto n. 267 del 1942. Con riferimento agli eventuali effetti finanziari negativi ribadisce la necessità di acquisire l'avviso del Governo;

la proposta emendativa Crippa 10.120 fa riferimento, anche ai fini della concessione del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10, agli interventi di efficientamento energetico. Al riguardo, fermo rimanendo il limite di spesa complessivo riconosciuto per il credito di imposta di cui al comma 7, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

la proposta emendativa Crippa 10.112 specifica le finalità per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche a livello nazionale, includendovi l'efficientamento energetico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo;

la proposta emendativa Tancredi 16.104, trasformando da facoltà in obbligo la stipula degli accordi che il liquidatore della società Promuovi Italia dovrà porre in essere con le società Italia Lavoro Spa e Invitalia, appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Su questo aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo;

la proposta emendativa Cani 16.108 dispone, tra l'altro, che il liquidatore della società Promuovi Italia Spa stipuli accordi con le società Italia Lavoro Spa e Invitalia, che prevedano il trasferimento presso queste ultime, oltre che delle unità di personale, anche delle non meglio specificate « commesse » non assegnate all'ENIT. Al riguardo, osserva che non appare chiara la portata normativa della disposizione e gli effetti finanziari che ne derivano. Su questo aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Infine, con riferimento alla nuova fordell'emendamento mulazione Battelli 1.102, fa presente che la stessa prevede che, con regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano individuate le strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico anche mediante il portale di cui al comma 5, gestito dal medesimo Ministero. Al riguardo, stante la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 6, osserva che la riformulazione della proposta emendativa non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Su questo aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel chiedere chiarimenti in ordine al metodo con cui la Commissione intende procedere allo scopo di riesaminare le proposte emendative testé indicate dal relatore, osserva come, a suo avviso, una rivalutazione del parere già espresso possa trovare giustificazione esclusivamente in presenza di una riformulazione degli emendamenti per i quali è chiesto il riesame.

Barbara SALTAMARTINI, presidente, in risposta alle osservazioni dianzi svolte dall'onorevole Palese, fa presente che la Commissione, in sede di riesame delle proposte emendative, può modificare il parere precedentemente espresso, oltre che in presenza di riformulazioni, anche qualora siano emersi ulteriori elementi istruttori

che giustifichino nuove valutazioni da parte del Governo e del relatore.

Laura CASTELLI (M5S), nel concordare con l'intervento dell'onorevole Palese, rileva come, a suo avviso, prima di procedere al riesame delle richiamate proposte emendative, sarebbe stato opportuno affrontare le questioni emerse in seno al Comitato dei nove.

Giampaolo GALLI (PD), relatore, segnala che le regole di contabilità pubblica, a cui deve attenersi la Commissione bilancio nell'espressione dei pareri di competenza, prescindono da eventuali valutazioni politiche che possono emergere in sede di Comitato dei nove.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI fa presente, preliminarmente, che il Governo non può entrare nel merito di questioni che riguardano esclusivamente l'organizzazione dei lavori parlamentari, essendo chiamato a valutare, sul piano finanziario, le proposte emendative delle quali l'Assemblea ha chiesto il riesame. Con riferimento alle suddette proposte emendative, esprime nulla osta sulla nuova formulazione dell'emendamento Battelli 1.102. Ribadisce il parere contrario sull'emendamento Piccoli Nardelli 5.102, in quanto prevede l'ammissione al beneficio della transazione fiscale delle fondazioni liricosinfoniche con piani di risanamento definitivi con pagamento dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, ai sensi dell'articolo 182-ter del regio decreto n. 267 del 1942, che si riferisce però ai soggetti che si trovano in procedura di concordato preventivo. Ritiene necessario riconsiderare il parere contrario precedentemente reso sugli emendamenti Crippa 10.120 e 10.112, in quanto le citate proposte emendative operano comunque nell'ambito del limite di spesa complessivo riconosciuto per il credito d'imposta di cui al comma 7 dell'articolo 10. Sui predetti emendamenti esprime pertanto nulla osta. Ribadisce invece il parere contrario sugli emendamenti Tancredi 16.104 e Cani 16.108, in quanto suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Rileva, infine, la necessità di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Mucci 10.111, di cui per altro non è stato richiesto il riesame, in quanto anche tale disposizione opera nell'ambito del limite di spesa complessivo riconosciuto per il credito d'imposta di cui al comma 7 dell'articolo 10. Sul predetto emendamento ritiene quindi di esprimere, all'esito di una più approfondita valutazione, nulla osta.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede chiarimenti in ordine alla rivalutazione del parere contrario precedentemente espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento Mucci 10.111, sul quale viene ora espresso nulla osta pur in assenza di una riformulazione.

Barbara SALTAMARTINI, presidente, con riferimento all'emendamento Mucci 10.111, osserva come la rivalutazione del parere precedentemente espresso si renda necessaria allo scopo di evitare possibili analoghe disallineamenti rispetto ad norme in materia di credito d'imposta contenute nel testo del provvedimento. In particolare, evidenzia che la suddetta proposta emendativa, volta ad escludere dalla base imponibile IRAP il credito di imposta di cui all'articolo 10, riproduce una disposizione di analogo tenore prevista all'articolo 9, comma 3, e non sembra pertanto presentare profili problematici sotto il profilo finanziario, fermo rimanendo il limite di spesa di cui al comma 7 del medesimo articolo 10.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede al rappresentante del Governo di procedere alla rivalutazione del parere contrario precedentemente reso anche su altre proposte emendative presentate dai deputati del suo gruppo, in particolare sull'emendamento Mucci 10.103, le cui disposizioni trovano anch'esse attuazione nell'ambito del complessivo limite di spesa di cui all'articolo 10, comma 7.

Barbara SALTAMARTINI, presidente, in risposta alla richiesta dell'onorevole So-

rial, fa presente che la Commissione è chiamata a rivalutare le proposte emendative delle quali l'Assemblea ha chiesto il riesame.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI evidenzia come, in ogni caso, l'emendamento Mucci 10.103, cui ha testé fatto riferimento l'onorevole Sorial, non operi nel rispetto del limite di spesa sopra richiamato, disponendo invece che il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del provvedimento non sia soggetto al limite annuo di compensazione fiscale previsto all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Rocco PALESE (FI-PdL), pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal presidente, rileva come, a suo avviso, da un punto di vista procedurale, sarebbe stato opportuno prevedere uno specifico passaggio in seno al Comitato dei nove, prima di sottoporre alla Commissione il riesame di proposte emendative già valutate dalla Commissione stessa.

Barbara SALTAMARTINI, presidente, fa presente che la Commissione si è riunita per procedere al riesame delle richiamate proposte emendative a seguito della richiesta avanzata in Assemblea, per il tramite del relatore del provvedimento, proprio dal Comitato dei nove.

Laura CASTELLI (M5S), nel richiamare l'attenzione sull'articolo 13-bis, volto a istituire un fondo per la promozione del turismo, che è stato soppresso dalle Commissioni di merito a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 3 luglio scorso, chiede al relatore e al rappresentante del Governo ulteriori chiarimenti in merito.

Barbara SALTAMARTINI, presidente, rileva come la questione richiamata dall'onorevole Castelli non sia più oggetto di esame da parte della Commissione, in quanto la disposizione non è contenuta né nel testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea né nel fascicolo degli emendamenti.

Giampaolo GALLI (PD), relatore, evidenzia come la soppressione dell'articolo 13-bis dal testo del provvedimento sia stata necessaria, in ragione del fatto che il prelievo imposto ai sensi di tale disposizione alle società Tax free shopping, riferito a un solo settore commerciale, discriminando le suddette società in ragione del loro domicilio fiscale, avrebbe comportato criticità rispetto alla disciplina comunitaria, con conseguente rischio dell'attivazione di una procedura di infrazione da parte delle Commissione europea. Inoltre, sottolinea come il prelievo che era stato previsto a carico delle citate società era di entità tale che ne avrebbe comportato sicuramente la chiusura, con conseguente perdita di gettito.

Maino MARCHI (PD), nel rilevare come il considerevole numero delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo renda inevitabile procedere a ulteriori approfondimenti istruttori, osserva come la Commissione sia tenuta a procedere al loro eventuale riesame a seguito di richiesta dell'Assemblea, sulla base delle valutazioni emerse in seno al Comitato dei nove.

Giampaolo GALLI (PD), relatore, alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

riesaminati gli emendamenti 5.102, 10.112, 10.120, 16.104, 16.108 ed esaminato l'emendamento 1.102 (Nuova formulazione) al disegno di legge C. 2426-A, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

preso atto degli ulteriori elementi di valutazione forniti dal Governo, anche con riferimento all'emendamento 10.111,

esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.102 (Nuova formulazione), 10.111, 10.112 e 10.120;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5.102, 16.104 e 16.108.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso in data odierna sugli emendamenti 10.111, 10.112 e 10.120 ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione	
all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei	
contribuenti nei procedimenti di riscossione. Esame emendamenti C. 2299-A	51
Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Esame emendamenti	
C. 1752-A	51

COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 luglio 2014.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.

Esame emendamenti C. 2299-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.

Esame emendamenti C. 1752-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione	
e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della	
Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III	
Commissione) (Esame e rinvio)	52
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco	
d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione)	
(Esame e rinvio)	54

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.

C. 2125 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Tamara BLAŽINA (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, assegnato in sede referente alla III Commissione affari esteri, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della

Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. Considerato l'oggetto della cooperazione, ossia la cultura, l'istruzione e lo sport, rileva che appare essere di assoluto interesse per la VII Commissione, che deve esprimere il proprio parere su tale provvedimento. Ricorda altresì che l'Accordo oggetto della ratifica è volto a realizzare un nuovo quadro normativo di riferimento volto a disciplinare ogni forma di cooperazione culturale, di istruzione e sportiva tra il Governo italiano e quello di Sarajevo, sostituendo il pregresso Accordo culturale firmato a Roma il 3 dicembre 1960, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la legge n. 1865 del 1962, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia, ereditato in quanto la Bosnia Erzegovina è uno degli Stati successori dell'ex Jugoslavia. Osserva che, come noto, tutti gli accordi già in essere tra l'Italia e l'ex Jugoslavia, dopo la sua dissoluzione nel 1992, si sono dovuti replicare con i diversi Paesi che ne sono nati, tra cui appunto la Bosnia, definitivamente riconosciuta nell'attuale configurazione, nel 1995, con gli accordi di Dayton. Precisa, quindi, che

questo è uno dei tanti accordi che in questi anni sono stati ratificati. Fa presente, inoltre, che proprio nel settore della cultura, anche in assenza della ratifica, si è sviluppata una ricca cooperazione che riguarda l'arte, il cinema ed altre attività, in particolare con la città di Sarajevo, considerata una vera capitale della cultura. Ricorda, quindi, in quest'ambito, la recente riapertura della biblioteca nazionale di Sarajevo, completamente bruciata - insieme ai libri in essa contenuti durante la guerra dei Balcani, alla cui ricostruzione hanno contribuito molti soggetti internazionali, tra cui l'Italia. Osserva, inoltre, che l'accordo in esame si compone di un Preambolo e di 19 articoli. Precisa, in particolare, che l'articolo 1 definisce lo scopo dell'Accordo, che è quello di promuovere e realizzare le attività che favoriscono la cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport, e che l'articolo 2 definisce gli ambiti della collaborazione tra i due Paesi: cultura e arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio artistico e culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione di più ordini e gradi, scambi giovanili e collaborazione in ambito cinematografico e radiotelevisivo. Evidenzia, inoltre, che con l'articolo 3 dell'Accordo le parti si propongono di favorire i rapporti tra Ministeri ed enti e a promuovere le attività di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private per rafforzare le relazioni culturali. Rileva poi che l'articolo 4 impegna i due Paesi a sviluppare la cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del cinema e del teatro, mediante scambi di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne, manifestazioni ed eventi. Osserva, inoltre, che l'articolo 5 dell'Accordo tratta della diffusione della conoscenza dei reciproci patrimoni artistici e culturali, attraverso la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei e lo scambio di materiali ed esperti, e che l'articolo 6 favorisce la collaborazione nel campo scolastico e universitario per incrementare gli scambi di informazioni ed esperienze, gli scambi di docenti, esperti e ricercatori e la realizzazione di progetti

comuni di ricerca su temi di reciproco interesse. Evidenzia, inoltre, che l'articolo 7 prevede, sempre in regime di reciprocità, la concessione di borse di studio di livello universitario e post-universitario per lo svolgimento di studi e ricerche, mentre l'articolo 8 incoraggia il reciproco scambio di informazioni e di esperienze nel settore delle attività giovanili e l'articolo 9 prevede che le Parti favoriscano il riconoscimento reciproco dei titoli accademici rilasciati da istituzioni universitarie. Osserva quindi che l'articolo 10 sollecita la cooperazione in campo editoriale, con particolare riguardo alla pubblicazione di opere letterarie, testi scolastici e scientifici, precisando che i due Paesi favoriranno: lo scambio di libri, l'organizzazione di mostre, la cooperazione tra editori e la promozione di contatti tra scrittori e autori. Segnala, altresì, che rilevante appare il disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 10 dell'Accordo, in base ai quali le Parti si impegnano a una comune azione a favore dei diritti umani e della parità tra uomo e donna, mediante attività nel campo della cultura e dell'istruzione. Rileva, poi, che l'articolo 11 favorisce la collaborazione nel settore della stampa, degli editori di giornali e riviste, nonché lo scambio reciproco di giornalisti e corrispondenti, mentre l'articolo 12 incoraggia la cooperazione nel settore della tutela dei diritti d'autore e simili. Segnala, altresì, che l'articolo 13 promuove le attività comuni relative alla tutela dei beni ambientali, artistici, architettonici e archeologici, precisando che la collaborazione riguarderà il campo delle ricerche, degli scavi, nonché della conservazione e del restauro e che i due Paesi concorderanno, inoltre, sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale e di contrastare il traffico illecito di opere d'arte. Evidenzia che l'articolo 14 riguarda il potenziamento della collaborazione in materia sportiva attraverso i contatti tra comitati olimpici nazionali, federazioni, associazioni e altre strutture e che l'articolo 15 prevede che ciascun Paese faciliti la libera circolazione di persone, nonché di materiali e attrezzature, per la realizzazione di programmi previsti dall'Accordo. Segnala, altresì, che l'articolo 16 ribadisce il principio della reciprocità nell'ambito delle attività di collaborazione svolte in base all'Accordo, nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione da ciascun Paese, mentre l'articolo 17 prevede, come per altri analoghi accordi bilaterali, l'istituzione di una Commissione mista per il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo e la messa a punto di programmi esecutivi pluriennali. Precisa poi che la Commissione, che si riunirà alternativamente a Roma e a Sarajevo, nelle rispettive capitali, potrà anche sottoporre alle Parti le modifiche all'Accordo che si rendessero eventualmente necessarie. Osserva, infine, che gli articoli 18 e 19 contengono le clausole finali dell'Accordo, che avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo in qualsiasi momento. Con riferimento contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che questo si compone di quattro articoli. Precisa, quindi, che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del predetto Accordo tra Italia e Bosnia-Erzegovina del 19 luglio 2004, in materia di cooperazione culturale, di istruzione e di sport, mentre l'articolo 3, comma 1, del medesimo disegno di legge quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 415.440 euro a decorrere dal 2014, oltre a spese di missione pari a 29.480 euro per il 2014 e il 2015, e a 33.200 euro a decorrere dal 2016. Sottolinea che la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Osserva, quindi, che il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge prevede una specifica clausola di salvaguardia, a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti per le spese di missione rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del

turismo e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, che ne riferiscono al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale procede ai necessari adempimenti indicati nel medesimo comma 2. Precisa, quindi, che l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica reca l'entrata in vigore del provvedimento. Segnala, infine, che alcuni dei punti sopra indicati, come, ad esempio, la libera circolazione dei beni e delle persone o il riconoscimento dei titoli accademici, si rendono assolutamente necessari, in quanto, attualmente, la Bosnia non è ancora membro dell'Unione europea, ma è nella fase di pre-adesione alla stessa.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Milena SANTERINI (PI), relatore, ricorda che l'importante provvedimento in esame, il cui testo unificato è stato elaborato dalla XII Commissione in sede referente, il 26 giugno scorso, si compone di 19 articoli, che affrontano in maniera organica il contrasto e la cura della ludopatia, che - tra gli altri - coinvolge sempre maggiormente gli studenti e la fascia anziana della popolazione. Osserva che su questo testo la Commissione cultura deve esprimere il proprio parere per i profili di competenza: a questo proposito segnala preliminarmente che la competenza della VII Commissione - nel caso specifico – più che ancorarsi a specifiche disposizioni, sembra permeare trasversalmente tutto il provvedimento, in quanto nello stesso viene espresso come valore culturale, pedagogico ed educativo di fondo la prevenzione ed in genere il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Andando nello specifico delle disposizioni, segnala che l'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del provvedimento che sono: la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico - definiti ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento - e dei loro familiari; la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili; la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso un approccio consapevole al gioco. Segnala, quindi, che l'articolo 2 dà una definizione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), i quali sono - in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) - i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze. Evidenzia, poi, che l'articolo 3 indica i livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico e la relativa certificazione: si prevede intanto che i servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti siano individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali. Precisa che i medesimi servizi rilasciano poi la certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico. Sottolinea, quindi, che l'articolo 4 reca l'istituzione di un Piano nazionale a favore delle persone affette da gioco d'azzardo patologico. Osserva, altresì, che l'articolo 5 impone al Ministero della salute di dedicare una specifica sezione del proprio sito Internet istituzionale alle informazioni sul trattamento del gioco d'azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti di servizi pubblici appartenenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché sugli aspetti legali ed economici relativi alle perdite derivanti dalla ludopatia, ai debiti accu-

mulati e alla possibilità di usufruire dell'amministrazione di sostegno. Segnala, poi, che l'articolo 6, con una drastica disposizione, prescrive che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo, per un periodo di almeno 5 anni. Sottolinea inoltre che l'articolo 7 reca l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale sulla dipendenza del gioco d'azzardo patologico, presieduto dal Ministro della salute e composto da altri 20 membri, uno dei quali è un esperto designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Precisa che l'Osservatorio, tra le varie funzioni, oltre ad effettuare il monitoraggio sul fenomeno, redige un rapporto annuale sull'attività svolta e lo trasmette al Ministro della salute; definisce inoltre, entro sei mesi dalla sua istituzione, linee guida per la promozione e la realizzazione di campagne informative volte alla prevenzione della ludopatia; definisce altresì linee guida per lo svolgimento di corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d'azzardo, rivolto agli esercenti attività commerciali relative ai giochi d'azzardo. Segnala, poi, che, a decorrere dalla costituzione del suddetto Osservatorio, cessa l'attività dell'analogo Osservatorio istituto - presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – dall'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decretolegge n. 158 del 2012. Evidenzia che di particolare interesse per la VII Commissione risulta l'articolo 8, concernente l'informazione e l'educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo: questo articolo prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predisponga campagne di informazione e promuova progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Sottolinea che anche il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate: ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute; a pubblicizzare il sito Internet di cui all'articolo 5, al fine di fornire informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo; ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; a diffondere la conoscenza del logo identificativo no slot di cui al successivo articolo 13. Evidenzia, quindi, che il medesimo articolo 8 prevede che, con decreto del Ministro della salute, siano inoltre definite le linee guida per lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP. Osserva poi che tali corsi sono volti all'acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi socio-sanitari connessi al gioco d'azzardo. Segnala che il medesimo articolo 8 dispone, infine, che all'interno dei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento sia obbligatorio esporre in modo visibile - e nelle vicinanze delle postazioni di gioco - la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale in favore dei soggetti affetti da patologia da GAP. Precisa quindi che, presso i medesimi locali, in maniera visibile e immediatamente individuabile, sono altresì disponibili i moduli, predisposti dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, tramite cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo. Segnala poi che l'articolo 9 prescrive che al soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si applichi, ove ne ricorrano i presupposti, l'articolo 404 del codice civile, che prevede l'istituto dell'amministrazione di sostegno per le persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fi-

sica o psichica, si trovino nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Osserva quindi che l'articolo 10 reca una serie di misure di contrasto e di azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili: intanto viene elevata la sanzione amministrativa pecuniaria per il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto, aumentando l'importo della stessa - che attualmente varia da cinquemila a ventimila euro – che viene portato da un minimo di diecimila a un massimo di trentamila euro. Evidenzia che si prevede inoltre, anche al fine di evitare l'uso di tali apparecchi da parte di soggetti minorenni, che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, nonché ai giochi on line, sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria. Precisa che si prevede altresì che i dati anagrafici dei giocatori siano registrati attraverso il sistema « tessera sanitaria », il quale mette a disposizione funzioni per rilevare il numero e l'entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori, al fine di consentire agli stessi di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, e che permettano ai giocatori medesimi di prevedere un limite alla somma giocata. Osserva che i dati rilevati dal sistema tessera sanitaria, privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute, ai fini dell'azione di monitoraggio da parte dell'Osservatorio di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame. Precisa che tali dati non possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori. Segnala, quindi, che, al fine di rilevare in modo sistematico le informazioni relative ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, il Sistema Informativo Nazionale delle Dipendenze (SIND), di cui al decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010, è integrato con i dati relativi alla patologia da gioco d'azzardo. Evidenzia che il medesimo articolo 10 prevede altre avvertenze, che devono essere messe a disposizione del giocatore sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia, le quali devono essere stampate su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco. Precisa, quindi, che è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria – da euro 5.000 a euro 50.000 - il non inserimento di tali avvertenze sugli apparecchi da gioco. Osserva che l'articolo 11 prevede che i tagliandi delle lotterie istantanee debbano recare delle avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo, mentre l'articolo 12 vieta la propaganda pubblicitaria dei giochi d'azzardo, prevedendo – in caso di violazione di tale divieto - la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 500.000 euro e, in caso di reiterazione delle violazioni per tre volte, la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni. Segnala, quindi, che l'articolo 13 prevede incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco d'azzardo e che viene disposto che gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito - disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - installati precedentemente al 31 dicembre 2013, possano usufruire, per i due anni successivi alla rimozione, di un apposito indennizzo economico. Evidenzia poi che l'articolo 14 prevede che gli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano nei propri locali i suddetti apparecchi per il gioco lecito possano richiedere il rilascio in uso del logo identificativo « no slot », mentre l'articolo 15 prevede una serie di obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo e l'articolo 16 istituisce il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico e il Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da GAP. Osserva, inoltre, che l'articolo 17 reca le disposizioni di copertura finanziaria del provvedimento. Segnala, in particolare, che la stessa è assicurata utilizzando quota parte di un incremento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di intrattenimento idonei per il gioco lecito, al fine di assicurare maggiori entrate per almeno 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Rileva, poi, che l'articolo 18 prevede, in particolare, la garanzia dell'accesso al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura », di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.

Segnala, infine, che l'articolo 19 reca l'entrata in vigore del provvedimento.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	58
Decreto-legge 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione)	
(Seguito dell'esame e rinvio)	58

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, presidente, comunica che per il gruppo di Forza Italia-Il Popolo della Libertà – FI-PdL – è entrato a far parte della Commissione il deputato Marco Martinelli.

Comunica altresì che il deputato Gregorio Fontana cessa di far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

Decreto-legge 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio.

Ermete REALACCI, presidente, ribadisce l'opportunità che, considerata la rilevanza della materia trattata, la Commissione attenda la trasmissione del testo del decreto legge come eventualmente modificato prima di procedere alla deliberazione di competenza.

Alessandro ZAN (Misto) richiama l'attenzione sulle problematiche connesse all'operatività della banca dati nazionale dei contratti pubblici, peraltro evidenziate dal presidente Cantone.

Raffaella MARIANI (PD) relatore, precisa che il presidente Cantone, in sede di audizione presso la I Commissione, ha fatto presente di avere segnalato al Governo le difficoltà connesse all'operatività dal 1º luglio scorso della banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Ermete REALACCI *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	59
Audizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel « quarto pacchetto ferroviario » (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	59
SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	60

AUDIZIONI

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, presidente, comunica che il deputato Settimo Nizzi, appartenente al gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente, è entrato a far parte della Commissione. Ha invece cessato di farne parte della Commissione il deputato Marco Martinelli, appartenente al medesimo gruppo.

Audizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel « quarto pacchetto ferroviario ».

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Andrea CAMANZI, presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Roberta OLIARO (SCpI) e Matteo MAURI (PD).

Andrea CAMANZI, presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, fornisce ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il professor Camanzi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Vincenzo PISO (NCD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2486 di conversione del decretolegge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Osserva che il provvedimento contiene numerose misure di razionalizzazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, con conseguenti effetti finanziari di risparmio. Segnala, tra le altre, l'abrogazione del trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, al fine di favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione (articolo 1); una nuova disciplina della mobilità volontaria e obbligatoria nella pubblica amministrazione (articolo 4); la soppressione, con l'eccezione di Bolzano, delle sezioni staccate dei TAR (articolo 18, commi 1 e 2); la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova (articolo 18, comma 3); la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e il trasferimento delle sue funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (articolo 19); la soppressione del FORMEZ (articolo 20); l'unificazione delle scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni (articolo 21). Il decreto reca altresì la riduzione del 50 per cento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio dalle imprese (articolo 28). Ulteriori disposizioni del decreto-legge riguardano la prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere per EXPO 2015 (articoli 29-35) e all'obbligo di trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione delle varianti in corso d'opera (articolo 37). Il Titolo III è dedicato a misure concernenti lo snellimento dei processi, anche mediante utilizzo degli strumenti informatici, per quanto riguarda in particolare il processo amministrativo e il processo contabile; il Capo II del medesimo Titolo è finalizzato all'attuazione del processo civile telematico.

Per quanto concerne i profili di competenza della IX Commissione, segnala che il comma 4 dell'articolo 18 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione. La normativa previgente individuava invece il presidente nel commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di una specifica struttura di missione. L'incarico di commissario straordinario e la struttura di missione vengono di conseguenza soppressi.

In proposito, segnala dal punto di vista formale la necessità di correggere un evidente refuso: la disposizione si presenta infatti come una modifica del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, mentre il testo oggetto di modifica si trova al quarto periodo di tale comma.

Ricorda anche che la previsione della costituzione di un Tavolo permanente come organo consultivo permanente della cabina di regia per l'Agenda digitale (presieduta dal Ministro delegato e costituita dai Ministri interessati) era stata introdotta lo scorso anno dal cosiddetto decreto-legge « Fare » (decreto-legge n. 69 del 2013, articolo 13); in particolare si prevedeva che alla costituzione del Tavolo si procedesse con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (che peraltro non risulta ancora emanato).

Contestualmente all'emanazione del decreto-legge cosiddetto « del fare » si era provveduto alla nomina di Francesco Caio a commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale. In base a notizie di stampa, il commissario ha ritenuto esaurito il suo compito con la presentazione lo scorso gennaio del rapporto « Raggiungere gli obiettivi europei 2020 della banda larga in Italia: prospettive e sfide ».

Successivamente, il 3 giugno 2014 il direttore dell'Agenda digitale italiana, la struttura chiamata alla realizzazione dell'Agenda sulla base degli indirizzi della cabina di regia, Agostino Ragosa, ha rassegnato le dimissioni e risulta in corso la selezione per la nomina del suo successore.

Rileva che d'interesse per la IX Commissione appaiono anche le disposizioni in materia di Autorità indipendenti, di cui all'articolo 22, in particolare per gli effetti che potranno determinarsi sul funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. L'articolo 22 prevede, al comma 1, il divieto per i componenti di nove Autorità indipendenti, tra le quali anche l'Autorità dei trasporti, di essere nominati presso altre Autorità nei due anni successivi la scadenza del mandato; il successivo comma 3 vieta a tutti i dirigenti a tempo indeterminato delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. Il comma 4 introduce una nuova procedura gestionale unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti. Conseguentemente si sancisce la nullità di tutte le procedure concorsuali avviate dopo il 26 giugno 2014, mentre restano valide le procedure concorsuali in corso alla data del 26 giugno 2014. Sottolinea che questa norma, come quella di cui al precedente comma 3, si applica anche all'Autorità dei trasporti. Per quanto concerne il ricorso a procedure concorsuali unificate, giudica necessario rilevare che gli organismi individuati dal comma 1 svolgono compiti diversi tra loro (in alcuni casi si tratta di autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, come l'Autorità dei trasporti, quella dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico, quella delle comunicazioni; in altri casi, di autorità di vigilanza, in altri di autorità di garanzia) e, soprattutto, operano in ambiti del tutto differenti. La previsione di procedure concorsuali comuni dovrebbe pertanto riferirsi esclusivamente ai servizi amministrativi, contabili e finanziari e tecnici, che hanno funzione di supporto, al fine di non pregiudicare la selezione delle professionalità necessarie nell'ambito specifico di attività di ciascuna Autorità (ad esempio, l'ambito dei trasporti o quello delle telecomunicazioni). Esprime perplessità infatti sul fatto che tale specificità professionale possa essere assicurata da concorsi unitari.

Più in particolare giudica necessario valutare in modo approfondito l'impatto che le disposizioni del comma 4 potrebbero avere sull'Autorità di regolazione dei trasporti che, a differenza delle altre Autorità, si trova ancora nella fase di avvio della propria attività e, per quanto concerne in modo specifico il personale, è ancora in fase di primo reclutamento delle ottanta unità che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, ne costituiscono la pianta organica. Sono infatti in corso di svolgimento le selezioni di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni, che dovrà ricoprire fino al 50 per cento dell'organico, mentre devono essere avviate le procedure di concorso, aperte a tutti, per la selezione del restante 50 per cento. Al riguardo giudica opportuno escludere

espressamente l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione unificata delle procedure concorsuali per quanto concerne il reclutamento iniziale delle ottanta unità sopra richiamate. Tali disposizioni, infatti, potrebbero determinare ritardi che pregiudicherebbero pesantemente il funzionamento dell'Autorità. Il successivo comma 5 stabilisce che le Autorità di cui al comma 1, dal 1º luglio 2014, provvedano ad una riduzione non inferiore al 20 per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

Sottolinea che si applicano altresì all'Autorità dei trasporti le disposizioni dei successivi commi da 6 a 11. Il comma 6, pone in capo alle Autorità indipendenti il compito di ridurre in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla spesa del 2013 la spesa per incarichi di consulenza, con rinegoziazione dei relativi contratti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il comma 7 stabilisce che le Autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità. In particolare si prevede che le Autorità, entro il 31 dicembre 2014 provvedano a gestire in comune almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi e informatici. Dall'attuazione di tali disposizioni dovranno conseguire, entro l'anno 2015, risparmi pari ad almeno il 10 per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i servizi in questione nell'anno 2013.

Riguardo alle previsioni del comma 7, osserva che esse stabiliscono in modo estremamente dettagliato le modalità con cui le Autorità in questione, tra cui l'Autorità dei trasporti e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, devono raggiungere gli obiettivi di risparmio prefissati. Ritiene più rispettoso dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Autorità lasciare ad esse l'individuazione e l'attua-

zione delle misure organizzative che permettano di raggiungere i medesimi risultati in termini di risparmio.

Il comma 8 include le Autorità indipendenti tra le pubbliche amministrazioni che hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro Consip e alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali d'acquisto e l'obbligo, per gli importi superiori alle soglie di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (sono « sopra soglia » gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi superiori a 137.000 euro e gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 5.278.000 euro). Il comma 9 prevede che l'Agenzia del demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune per l'Autorità dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro il 30 giugno 2015 i suddetti organismi sono tenuti a trasferire i propri uffici negli edifici individuati dall'Agenzia del demanio. Analoghe previsioni si applicano, pur tenendo conto delle specifiche esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, anche alla sede di Roma della Consob, alla sede dell'Antitrust, a quella del Garante della privacy e a quella dell'Autorità nazionale anticorruzione. In conseguenza di quanto disposto dal comma 9, il comma 10 sopprime la previsione, relativa alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, per cui tali Autorità non possono avere sede nella medesima città; il successivo comma 11 sopprime altresì la previsione per cui la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino.

Anche con riferimento alle previsioni del comma 9, come già osservato per quanto concerne il comma 7, rileva che esse dettano disposizioni molto dettagliate sulle sedi delle Autorità, che non è detto che rappresentino il percorso più idoneo per conseguire risparmi, anche in considerazione dei vincoli derivanti dalla situazione esistente. Probabilmente anche per quanto riguarda il profilo della spesa per immobili, riterrebbe più opportuna una previsione che stabilisse gli obiettivi di risparmio, lasciando all'autonoma scelta delle Autorità l'individuazione dei modi per raggiungerli.

In ogni caso giudica necessaria una valutazione approfondita anche in questo caso, con riferimento all'impatto che le disposizioni dei commi 9 e 11 possono determinare sul funzionamento dell'Autorità dei trasporti, imponendo il trasferimento della sede di tale Autorità da Torino a Roma. Andrebbero infatti valutati i risparmi effettivi ricavabili dalla disposizione, anche in considerazione delle spese già effettuate per la ristrutturazione dell'attuale sede, al Lingotto di Torino, presso il Politecnico.

Segnala infine, anche se non di diretta competenza della IX Commissione, due disposizioni in materia di utilizzo della posta elettronica certificata. L'articolo 47 differisce dal 17 giugno 2013 al 30 novembre 2014 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni del processo

civile per via telematica. L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato. In conclusione si riserva, nella seduta di domani, di formulare una proposta di parere, sulla base degli elementi segnalati nella relazione e di ulteriori rilievi che potranno emergere nel corso del dibattito.

Michele Pompeo META, presidente, sottolinea la delicatezza delle disposizioni contenute nel decreto-legge che investono la competenza della Commissione, con particolare riguardo all'Autorità di regolazione dei trasporti, la cui attività ha preso avvio da soli cinque mesi. Segnala in particolare le difficoltà che potrebbero derivare da un mutamento di sede da attuarsi in tempi ristretti.

Mario TULLO (PD) nel condividere le preoccupazioni rappresentate dal presidente riguardo al agli effetti delle disposizioni del decreto-legge sull'Autorità di regolazione dei trasporti, sottolinea anch'egli l'esigenza di valutare attentamente i contenuti del provvedimento in esame.

Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA:

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano.	
Sulla pubblicità dei lavori	64
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (Svolgimento e conclusione)	64
OFFIC CONOUNTIAL	

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)

65

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 10.05.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano.

Sulla pubblicità dei lavori.

Renata POLVERINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

(Svolgimento e conclusione).

Renata POLVERINI, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che i rappre-

sentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL hanno consegnato documenti, dei quali autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Michele AZZOLA, Segretario nazionale di SLC-CGIL, Giorgio SERAO, Operatore di FISTel – CISL, Massimo SERVELLO, Funzionario di UIL Tem.p, Stefano CONTI, Segretario nazionale di UGL telecomunicazioni, e Salvo UGLIAROLO, Segretario nazionale di UIL-COM, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luisella ALBANELLA (PD), Carlo DELL'ARINGA (PD) e Marco MICCOLI (PD), ai quali replicano Michele AZZOLA, Segretario nazionale di SLC-CGIL, e Vito Antonio VITALE, Segretario generale di FISTel-CISL.

Renata POLVERINI, *presidente*, dopo aver svolto talune considerazioni conclusive, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2014.

Renata POLVERINI, presidente, ricorda che nella seduta del 3 luglio, la Commissione ha deliberato l'elevazione di un conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del Regolamento, ai fini di richiedere l'assegnazione, in referente, del disegno di legge n. 2486 alle Commissioni riunite I e XI. Segnalato che nella medesima giornata, la Presidenza della Commissione ha informato di tale deliberazione la Presidenza della Camera, fa presente che la Presidente della Camera con lettera in data 3 luglio 2014 ha confermato l'assegnazione già effettuata. Nella lettera si segnala, in primo luogo, che l'assegnazione del provvedimento alla I Commissione (Affari costituzionali) è stata effettuata in base alla prassi costantemente seguita nel corso delle ultime legislature, secondo la quale i provvedimenti plurisettoriali, che non possono essere ricondotti alla competenza per materia di una o due Commissioni, sono assegnati alla V Commissione (Bilancio), se le norme recate hanno carattere economico-finanziario, ovvero alla I Commissione, se - come nel caso in esame – hanno carattere prevalentemente

ordinamentale (organizzatorio o procedurale). Con riferimento al provvedimento in esame, la Presidenza evidenzia come il decreto n. 90 del 2014 coinvolga in maniera significativa le competenze per materia di almeno cinque Commissioni, richiamando nell'ordine le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Lavoro, Ambiente e Affari sociali. Ricordati diversi precedenti in materia, la Presidenza sottolinea come l'assegnazione del disegno di legge n. 2486 alla sola I Commissione appaia, pertanto, coerente con la prassi testé descritta per i provvedimenti plurisettoriali aventi carattere ordinamentale è suffragata dalla circostanza che la medesima Commissione è competente per materia su gran parte delle disposizioni che compongono il decreto. Da ultimo, nella lettera si precisa che l'indubbio rilievo assunto dai profili di competenza della XI Commissione può considerarsi adeguatamente riconosciuto dalla previsione che il parere da essa reso sia acquisito ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento, per le norme concernenti il pubblico impiego, nonché dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le norme aventi riflessi previdenziali.

Preso atto di tale determinazione della Presidenza della Camera, avverte che la Commissione deve ora proseguire l'esame del provvedimento in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla I Commissione.

Dà la parola, quindi, alla relatrice per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

Giovanna MARTELLI (PD), relatore, osserva che il decreto-legge n. 90 del 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno ed è, dunque, in vigore dal 25 giugno 2014. Esso è composto da 54 articoli, suddivisi in 4 titoli, riguardanti, rispettivamente: misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione; interventi urgenti di semplificazione; misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici; mi-

sure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico. Fa presente che le principali disposizioni di interesse della XI Commissione sono contenute nel Capo I del Titolo I, che reca misure urgenti in materia di lavoro pubblico. In questo ambito, come è noto, il provvedimento intende realizzare un primo intervento di riforma della pubblica amministrazione, secondo le direttrici di intervento programmatiche individuate dall'Esecutivo, che dovrà trovare completamento con il disegno di legge recante delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato dal Consiglio dei ministri nella medesima riunione nella quale fu approvato il decreto in esame.

Osserva che - come risulta chiaro anche dal sintetico richiamo dei contenuti del decreto in esame - le misure urgenti in materia di lavoro pubblico si inscrivono nel contesto di un provvedimento più ampio ed articolato, che contiene altresì disposizioni in materia di semplificazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e degli adempimenti amministrativi, di realizzazione dell'Expo 2015, nonché di processo civile, amministrativo, contabile e tributario. Sul punto, ritiene che non si possa che prendere atto delle decisioni assunte dalla Presidenza della Camera, che ha confermato l'assegnazione in sede referente alla Commissione Affari costituzionali, con la previsione di un parere « rinforzato » della Commissione lavoro. Come evidenziato già in sede di esame del decretolegge n. 102 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, ritiene che vi sia il concreto pericolo che l'adozione di provvedimenti complessi e incidenti su una pluralità di settori finisca per rendere meno incisivo il ruolo della Commissione nell'ambito dell'istruttoria legislativa anche in presenza di disposizioni che presentano un particolare rilievo nel quadro della disciplina del pubblico impiego.

Quanto al contenuto delle disposizioni più direttamente incidenti sulle materie di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. Fa notare che il comma 1 abroga tutte le disposizioni che disciplinano l'istituto del trattenimento in servizio, ossia l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, l'articolo 72, commi da 8 a 10, del decreto-legge n. 112 del 2008 e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010. Osserva che il comma 2 detta la disciplina transitoria, prevedendo che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014, o fino alla loro scadenza, se anteriore, mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono revocati. Rileva che il comma 3 prevede che i trattenimenti in servizio per magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e per gli avvocati dello Stato sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza, se anteriore. Segnala che il comma 4, al fine di garantire la funzionalità dell'Amministrazione della Difesa, prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2015, può essere trattenuto in servizio il personale militare collocato in ausiliaria che sia stato richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del Codice dell'ordinamento militare (ausiliaria). Fa notare che il comma 5 amplia l'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della Pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, estendendolo al personale delle

autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1º gennaio 2012. Sul punto, va verificato se - come affermato dalla relazione tecnica - la disposizione intende estendere l'istituto della risoluzione unilaterale anche agli anni successivi al 2014. In questo caso, la disposizione andrebbe integrata, in quanto le disposizioni delle quali si prevede l'estensione cessano di applicarsi al termine del triennio 2012-2014. Rileva che il comma 6 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo in esame, quantificati in 2,6 milioni per il 2014, 75,2 milioni per il 2015, 113,4 milioni per il 2016, 123,2 milioni per il 2017 e in 152,9 milioni a decorrere dal 2018. In particolare, si dispone l'aumento degli obiettivi di risparmio attesi dalla spending review a decorrere dal 2015, previsti dalla legge di stabilità per il 2014.

Osserva che l'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di turn over nelle pubbliche amministrazioni. In luogo, il comma 1 rimodula le limitazioni al turn over per determinate amministrazioni dello Stato ed altri enti per il quinquennio 2014-2018; in particolare, per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell'anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20 per cento nel 2014, 40 per cento nel 2015, 60 per cento nel 2016, 80 per cento nel 2017, 100 per cento nel 2018), pur con la specificazione che la base di calcolo è costituita dal solo personale « di ruolo ». Sul punto fa notare che potrebbe essere utile acquisire qualche elemento ulteriore di valutazione rispetto al riferimento al personale di ruolo, non presente nelle precedenti disposizioni in materia di limitazioni delle assunzioni. Va altresì verificato se come si evince dalla relazione illustrativa - il provvedimento, oltre a fare salva la disciplina di settore applicabile ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto scuola - intenda mantenere l'applicabilità anche delle disposizioni, più favorevoli, previste per il dell'Università dall'articolo comma 460, lettera b), della legge di stabilità per il 2014. Fa notare che viene, inoltre, eliminato il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell'anno precedente (cosiddetto limite capitario) e che il comma 2 dispone una analoga rimodulazione delle limitazioni al turn over negli enti di ricerca, sempre per il quinquennio 2014-2018. Si stabilisce una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2, introducendo una procedura per il monitoraggio dei costi; si prevede un graduale aumento delle percentuali di turn over, con conseguente incremento delle facoltà di assunzione (60 per cento nel biennio 2014-2015, 80 per cento nel biennio 2016-2017, 100 per cento nel 2018), per gli enti territoriali, per il quinquennio 2014-2018; si conferma, inoltre, la non applicazione dei limiti di assunzioni al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo. A suo avviso, merita di essere segnalata la disposizione del comma 10, che riconduce ad un unico provvedimento la concessione dell'autorizzazione a bandire nuove procedure concorsuali e ad assumere, allo scopo di rendere coerenti i bandi di concorso e le successive assunzioni dei vincitori.

Osserva che l'articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione. In primo luogo si prevede la pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, dei bandi volti a indicare i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni. È inoltre prevista la possibilità, in via sperimentale, di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza. Si dispone altresì l'istituzione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità. Si stabilisce, inoltre, che le sedi delle pubbliche amministrazioni ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva, all'interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa. Infine, si istituisce un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità, con priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015. In ragione di tale nuova disciplina della materia, fa presente che il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 138 del 2011, il quale disciplinava le fattispecie nelle quali i dipendenti pubblici, con esclusione dei magistrati, erano tenuti, su richiesta del datore di lavoro, ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive. Rileva che il comma 3 interviene in materia di « mobilità intercompartimentale » prevedendo che il decreto del Presidente del consiglio dei ministri al quale l'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 rimette, previo parere della Conferenza unificata e sentite le organizzazioni sindacali, la definizione delle tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti necessaria per consentire la mobilità intercompartimentale, decreto fin qui non adottato, debba essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Decorso tale termine la tabella di equiparazione è adottata con una procedura più snella, ossia con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pub-

blica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, restando ferma per le successive modifiche la disciplina di cui all'articolo 29-bis.

Segnala che l'articolo 5 reca disposizioni sulle gestione del personale pubblico in eccedenza e sulla mobilità di personale tra diverse società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, oltre a stabilire che gli elenchi del personale in eccedenza debbano essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni, introduce la possibilità per i dipendenti in disponibilità, al fine di ampliare le loro possibilità di ricollocazione, di chiedere la ricollocazione in una qualifica o in una posizione economica inferiore. Si prevede, inoltre, che i dipendenti in mobilità possano essere comandati presso altre amministrazioni o avvalersi dell'istituto dell'aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati. Per quanto riguarda la mobilità tra società partecipate, fa presente che al comma 2 viene introdotta la possibilità per il personale in eccedenza di chiedere la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata.

Fa presente che l'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza, né conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. Il divieto trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali.

Osserva che l'articolo 7 dispone la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali. In proposito, ricorda che l'articolo 50 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ha rimesso a un apposito accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali più rappresentative la disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico. Sulla materia è successivamente intervenuto l'articolo 46-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha rimesso ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il compito di provvedere ad una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. La norma non riguarda gli enti territoriali e gli enti di competenza regionale del Servizio sanitario nazionale. Le risorse derivanti dalle conseguenti riduzioni di spesa sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle pubbliche amministrazioni interessate dalla riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto ministeriale 23 febbraio 2009, che ha disposto la progressiva riduzione del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti e rivisto i criteri per la ripartizione dei contingenti tra le varie associazioni sindacali.

Fa presente che l'articolo 12 istituisce, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, un apposito Fondo destinato a reintegrare l'INAIL dell'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio delle comunità locali. Osserva che il comma 3 stabilisce che gli enti locali interessati ad usufruire dell'attività dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste, la cui sussistenza è oggetto di verifica da parte dell'INPS, rendono noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato attraverso apposite iniziative informative e pubblicitarie. Infine, il comma 4 dispone che i soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito conseguano, per il loro impegno in attività di volontariato, dei crediti formativi, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rileva che l'articolo 20 prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un commissario straordinario. Compito del Commissario è di assicurare la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione, la prosecuzione dei progetti in corso, nonché la presentazione entro il 31 ottobre 2014 di uno specifico piano che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione, individuando eventuali nuove forme per il perseguimento delle politiche stesse. Il piano è presentato dal Commissario al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che a sua volta lo presenta all'assemblea del FORMEZ per le conseguenti deliberazioni.

Osserva che l'articolo 22, comma 4, introduce una nuova procedura gestionale unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie Autorità amministrative indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni. Il comma 5 prevede che dal 1º luglio 2014 le Autorità amministrative indipendenti richiamate, ad eccezione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, riducano il trattamento economico accessorio di tutto il loro personale in misura non inferiore al 20 per cento, stabilendo che gli incarichi e i contratti in corso siano rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Da ultimo, segnala che l'articolo 31 modifica l'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alla tutela

del dipendente pubblico che segnala illeciti, disposizione introdotta dalla cosiddetta « legge Severino » in materia di anticorruzione, al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti all'Autorità nazionale anticorruzione dall'articolo 19 del decreto in esame.

Viene, in particolare, estesa alle denunce all'ANAC la disposizione in base alla quale il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, salvi casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero responsabilità civile, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	71
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	71
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità (ISS) nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto, recanti « Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome	
da talidomide»	73
EDDATA CODDICE	72

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che il deputato Nicola Ciracì entra a far parte della Commissione.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2014.

Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2486, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, per il parere alla I Commissione (Affari costituzionali).

Dà, pertanto, la parola all'onorevole-Grillo che si era già iscritta a parlare nella precedente seduta.

Giulia GRILLO (M5S) ritiene che il provvedimento in esame sia caratterizzato da un'eccessiva frammentazione e che non sia incisivo rispetto alla necessaria riforma della pubblica amministrazione. Sottolinea che si prospetta una forte difformità di trattamento per situazioni analoghe e che un generico obiettivo di riduzione della spesa sia perseguito a scapito della qualità dei servizi resi.

Esprime preoccupazione in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 1 in quanto non si comprende come si intende sostituire il personale sanitario rispetto al quale viene meno il trattenimento in servizio. Osserva inoltre che non vengono forniti dati certi sul numero dei soggetti coinvolti e che i presunti risparmi appaiono altamente opinabili.

Dissente dalla previsione, recata dall'articolo 11, circa l'aumento della quota di
personale dirigenziale a tempo determinato negli enti locali, sottolineando l'importanza di procedure concorsuali per
evitare scelte discrezionali ed assicurare
maggiore qualità. Stigmatizza la mancata
adozione del decreto ministeriale per uniformare la durata delle scuole di specializzazione sanitaria alle prassi europee,
evidenziano anche l'insufficienza e l'inappropriatezza delle risorse finanziarie destinate alle borse di studio.

Pur riconoscendo la validità di alcune misure di semplificazione per i soggetti con invalidità recate dall'articolo 25, rileva che il testo del provvedimento reca alcune imprecisioni. Preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di proposte emendative volte ad una sospensione delle verifiche straordinarie in materia, in quanto gli oneri di spesa e i sacrifici richiesti agli interessati superano largamente gli eventuali benefici, e ad una modifica della composizione delle commissioni mediche. Si riserva di approfondire le disposizioni di semplificazione sanitaria recate dall'articolo 27, in materia di responsabilità professionale.

Massimo Enrico BARONI (M5S) comunica di avere ricevuto molte segnalazioni da parte dei cittadini circa la non applicazione delle norme tese a garantire la trasparenza e a contrastare fenomeni corruttivi, che riguardano anche le ASL e gli ordini professionali. Auspica pertanto la previsione di una destituzione permanente degli organi politici e dirigenziali che non si sono adeguati a tale normativa e che si rafforzato il ruolo in materia della Corte dei conti.

Donata LENZI (PD) intende evidenziare alcuni aspetti critici relativi all'articolo 27. Ricorda in primo luogo che la Commissione ha iniziato l'esame delle proposte di legge in materia di rischio clinico e che il tema dell'assicurazione professionale ne costituisce un aspetto rilevante. Sottolinea il rischio di un vuoto normativo ricordando la non praticabilità dell'ipotesi di polizza assicurative a carico delle aziende sanitarie.

Osserva poi, a proposito del comma 2 del medesimo articolo 27, che il venire meno del controllo regionale sulla realizzazione delle strutture sanitarie, già richiesto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, appare in contrasto con la tendenza alla chiusura delle strutture pubbliche di dimensioni minori in applicazione dei principi della *spending review*.

Ritiene necessario un esame attento anche in relazione all'articolo 1, ponendo in risalto la reintroduzione di difformità di trattamento pensionistico tra primari ospedalieri e docenti universitari responsabili di unità operative complesse. Dichiara, però, di condividere nel complesso la scelta operata dal Governo, osservando che in ogni caso il trattenimento in servizio è da considerarsi un'eccezione. Ritiene infatti che viene lanciato un segnale nella giusta direzione rilevando che, in conseguenza dell'attuale struttura del mercato del lavoro, i soggetti al di sotto dei 40 anni non riescono a conseguire l'assunzione a tempo indeterminato e spesso si trasferiscono all'estero per conseguire una maggiore stabilità professionale.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) ritiene improvvida la norma di liberalizzazione in materia di strutture sanitarie già evidenziata dalla collega Lenzi, paventando il rischio di successive richieste di riconoscimento pubblico e conseguente annullamento di qualsiasi intento programmatorio. Giudica inoltre troppo superfi-

ciale l'intervento normativo su un tema delicato come l'assicurazione professionale in campo sanitario.

Federico GELLI (PD), relatore, si riserva di intervenire in sede di replica al momento dell'illustrazione della proposta di parere nella seduta successiva.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 luglio 2014.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità (ISS) nell'ambito dell'esame del testo unificato

delle proposte di legge C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto, recanti « Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 260 del 25 giugno 2014, a pagina 340, Allegato, seconda colonna, al comma 5, le parole « dal 2016 » sono sostituite dalle seguenti « dal 2015 ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	74
Sulla pubblicità dei lavori	74
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	75
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore)	79
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle)	83
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	85
DL 90/14: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e	
rinvio)	77
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020/A-Rel. Covello	78
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348	78

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il

deputato Federico Fauttilli, in sostituzione del deputato Domenico Rossi, sottosegretario di Stato. Formula quindi auguri di buon lavoro ai colleghi interessati.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 3 luglio 2014.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 luglio il relatore Taricco e il gruppo M5S hanno presentato proposte di parere. Il relatore ha successivamente presentato una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Ricorda inoltre che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di settembre e che il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione Ambiente è stato fissato per le ore 20 della giornata odierna.

Mino TARICCO (PD), relatore, illustra la nuova formulazione della sua proposta di parere, sottolineando che le condizioni proposte mirano ad ampliare gli interventi di precisazione normativa contenuti nel disegno di legge, cercando di fornire soluzioni a questioni annose di interesse per il settore agricolo, di cui spesso la Commissione si è già occupata.

In particolare, in relazione alla combustione di residui vegetali, fa presente che l'articolo 29 del disegno di legge attribuisce ai comuni il potere di disciplinare i casi in cui la stessa è consentita, in presenza di determinati requisiti. Nel parere da lui proposto si ribalta invece tale impostazione, prevedendo che sia autorizzata la combustione controllata del materiale vegetale, a certe condizioni, e che i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, possano individuare le aree, i periodi e gli orari in cui la stessa viene

limitata. In tal modo, si stabilisce un principio generale su scala nazionale, salva la possibilità per i comuni di tener conto del particolare contesto ambientale.

Richiama altresì l'attenzione sulla condizione di cui al numero 6, recante disposizioni volte a superare i problemi derivanti da alcune interpretazioni restrittive della disciplina del digestato. Segnala che in relazione a tale condizione è contenuta la sola modifica apportata rispetto al parere proposto nella precedente seduta, consistente nella novella al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge n. 83 del 2012 riportata alla lettera a). Si dichiara in ogni caso disponibile ad eventuali approfondimenti della questione.

Paolo RUSSO (FI-PdL) chiede se la Commissione intende esprimere il parere sul testo del disegno di legge, come presentato dal Governo, ovvero attendere la trasmissione del testo emendato dalla Commissione di merito.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che, come avvenuto in altre occasioni, la Commissione può pronunciarsi sul testo iniziale, allo scopo di individuare modifiche puntuali da proporre alla Commissione Ambiente, alle quali potrà essere dato concretamente seguito attraverso la presentazione di emendamenti da parte dei gruppi o dei singoli colleghi, unitariamente o individualmente. Resta in ogni caso la possibilità per la Commissione Agricoltura di esprimersi in una seconda fase anche sul testo emendato.

Mino TARICCO (PD), relatore, sottolinea che la Commissione Agricoltura, esprimendo il parere ora, avrebbe la possibilità di incidere sul testo mentre viene emendato, senza limitarsi ad intervenire a posteriori. In ogni caso, la Commissione si dovrebbe lasciare aperta la possibilità di una nuova pronuncia sul testo emendato.

Paolo RUSSO (FI-PdL), per poter effettuare una più compiuta valutazione, chiede che la Commissione chiarisca ora se intende riesaminare il testo emendato. Franco BORDO (SEL) invita la Commissione ad esprimere formalmente un impegno a riesaminare il testo emendato dalla Commissione Ambiente, considerato che allo stato il suo parere si riferisce ad un testo *in itinere*.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che se la Commissione Ambiente modificherà il disegno di legge, la Commissione dovrà riesaminare il testo modificato. In ogni caso, esprimere il parere in questa fase appare utile allo scopo di incidere con maggior forza nel corso dell'esame degli emendamenti e quindi sulla formazione del testo.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottolinea che un parere espresso sul testo modificato non sarebbe « fuori tempo » e dovrebbe in ogni caso essere valutato dalla Commissione Ambiente.

Luca SANI, presidente, ribadisce che la Commissione Agricoltura può esprimere un parere sia ora sia sul testo modificato dalla Commissione Ambiente. Segnala tuttavia che nel secondo caso potrebbe essere ridotto il tempo concretamente disponibile per l'esame.

Sottolinea infine che la Commissione Agricoltura potrebbe rendere manifesta la sua intenzione di riesaminare il testo emendato inserendo una specifica riserva in tal senso nelle premesse del parere.

Loredana LUPO (M5S) osserva che sembrerebbe più coerente esprimere il parere sul testo modificato dalla Commissione di merito. In tal senso, condivide un eventuale rinvio dell'esame.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione tutta su un provvedimento di grande interesse per l'agricoltura. Auspica inoltre che anche alcune iniziative già avviate dal suo Ministero siano portate avanti dal Ministero dell'ambiente.

Monica FAENZI (FI-PdL), pur condividendo alcuni contenuti della proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella relativa votazione, ritenendo il parere espresso oggi provvisorio e superfluo sotto un duplice profilo. Infatti, da un lato, come rilevato dal collega Russo, ci si sarebbe potuti esprimere sul testo modificato dalla Commissione di merito. Inoltre, dall'altro lato, rileva che il disegno di legge si interseca per alcuni argomenti anche con il recente decreto-legge n. 91 del 2014, in esame presso l'altro ramo del Parlamento; deliberando oggi un parere si finisce pertanto anche di anticipare decisioni relative a tale decreto.

Filippo GALLINELLA (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore, invitando la Commissione ad accogliere la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo (vedi allegato 2).

Franco BORDO (SEL) dichiara l'astensione del suo gruppo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, manifestando apprezzamento per la proposta di parere del relatore, che recepisce numerose sollecitazioni espresse dal mondo agricolo, di particolare importanza. Giudica inoltre positivamente che si giunga alla definizione in sede parlamentare del disegno di legge collegato.

Mario CATANIA (SCpI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo, giudicando positivamente la proposta del relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una nuova formulazione della sua proposta di parere (*vedi allegato 3*), inserendo nelle premesse una esplicita riserva di valutare anche il testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Avverte altresì che porrà in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere *del* gruppo M5S.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizioni, come da ultimo riformulata dal relatore (vedi allegato 3), risultando preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

DL 90/14: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Marco CARRA (PD), relatore, fa presente che il decreto-legge in esame contiene due disposizioni che interessano la sfera di competenza della Commissione Agricoltura.

La prima riguarda l'articolo 1, che reca disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, il trattenimento in servizio, la risoluzione unilaterale del contratto e altre norme riguardanti il pubblico impiego. La copertura finanziaria richiesta per l'insieme delle previsioni legislative è individuata infatti dal comma 6 anche attraverso l'aumento degli obiettivi di risparmio attesi dalla spending review, aumento che interessa anche il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. In particolare, nel bilancio del Ministero gli accantonamenti resi indisponibili sulle spese rimodulabili, vengono stabiliti in 11,1 milioni di euro nel 2014, 8,4 nel 2015, 9,2 nel 2016, 9,5 nel 2017 e 9,7 a decorrere dal 2018 (in precedenza, erano invece fissati in 11,1 milioni di euro per il 2014, 7,8 per il 2015 e 8,3 per il 2016).

La seconda disposizione di interesse per la Commissione Agricoltura, contenuta nell'articolo 28 del provvedimento, dimezza l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Si ricorda che l'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che disciplina il finanziamento ordinario delle camere di commercio, specifica che ad esso si provvede mediante: a) il diritto annuale; b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate e altri contributi. Le camere di commercio sono inoltre destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate.

La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire, da cui viene detratta una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema. I diritti annuali sono: in misura fissa, per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti. La misura del diritto annuale può essere incrementata dalle camere di commercio fino a un massimo del venti per cento per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana ogni anno un decreto per determinare le misure del diritto annuale.

Al riguardo, sottolinea che per l'anno 2010 (secondo l'ultima relazione al Parlamento sull'attività delle camere di commercio) il diritto annuale rappresentava circa il 70 per cento delle entrate del sistema camerale. Per l'anno 2013, il totale dell'importo del diritto annuale è pari a 780,5 milioni di euro.

Ritiene pertanto che i dati illustrati rendano evidente il concreto rischio di un sostanziale ridimensionamento delle attività delle camere di commercio, specialmente di quelle più piccole, a rischio di chiusura. A rischio non sarebbe tanto la tenuta del registro delle imprese, la cui gestione potrebbe essere devoluta ad altri enti, ma i restanti servizi finora assicurati dalle camere di commercio, che sviluppano importanti attività nei territori, con positivi effetti per il sistema economico e le imprese, tra le quali anche le imprese agricole. Pur comprendendo la « ragioni di Stato» sottesa a tale misura, riterrebbe pertanto auspicabile un diverso percorso, costruito insieme al sistema camerale e al mondo delle imprese.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE si riserva di esprimersi all'esito del dibattito in Commissione, pur esprimendo apprezzamento per l'la relazione del deputato Carra e ricordando che le camere di commercio svolgono un impor-

tante ruolo di promozione nei confronti del mondo agricolo.

Luca SANI, *presidente*, segnalando che il deputato Catanoso non ha potuto registrare la sua presenza all'odierna seduta per motivi tecnici, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 luglio 2014.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020/A-Rel. Covello.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 8 luglio 2014.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093);

rilevato che il disegno di legge presenta numerosi aspetti di grande interesse per il comparto agroalimentare, visto lo stretto legame che intercorre tra l'agricoltura e l'ambiente;

sottolineato che l'attività agricola costituisce certamente una fonte di pressione sull'ambiente, sulle risorse naturali e sul paesaggio, ma anche al tempo stesso un fattore decisivo per la gestione sostenibile delle risorse naturali, la salvaguardia dell'ambiente rurale e dei paesaggi tradizionali, soprattutto per effetto delle politiche agricole perseguite da lungo tempo a livello europeo e nazionale;

richiamata l'attenzione per le numerose disposizioni che intervengono in materia gestione dei rifiuti e di gestione delle risorse idriche, nonché in materia di « acquisti verdi » delle pubbliche amministrazioni:

sottolineata l'esigenza di tener conto del ruolo che l'attività agricola può svolgere nella direzione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, introducendo misure di semplificazione delle prescrizioni e degli adempimenti posti a carico alle imprese agricole, in ragione delle caratteristiche strutturali delle stesse, nonché meccanismi premiali in favore delle attività volte al contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1. all'articolo 3, recante disposizioni relative al funzionamento della Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), sia aggiunto il seguente comma:
- « 1-*bis*. Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
- « 2-bis. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione del presente decreto e dalla definizione di giardino zoologico le attività di cura, sviluppo e valorizzazione, attraverso l'allevamento, l'esposizione al pubblico o la mera ospitalità, di specie animali esotiche o selvatiche, ancorché rientranti tra quelle di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,

del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, poste in essere dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2-ter. Nel rispetto dei vincoli posti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, nell'ottica della semplificazione e per una razionale ed efficiente gestione della spesa pubblica, le competenze della Commissione scientifica CITES si sostanziano in controlli e ispezioni da effettuarsi presso le imprese ospitanti, al fine di accertare l'adeguatezza delle strutture, il benessere degli animali nonché la salubrità e la sicurezza dei luoghi destinati all'ospitalità »;

- 2. dopo l'articolo 6, recante casi di esclusione della valutazione ambientale strategica per i piani di gestione del rischio, sia inserito il seguente:
- « Art. 6-bis (Modifiche alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale) 1. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- « 2.1. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente, al fine di prevedere ulteriori misure di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei soggetti interessati ».
- *b)* dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:
- « 2-ter. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono soggetti ad autorizzazione unica ambientale o ad altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia am-

bientale. Entro il 30 settembre 2014 il Governo provvede alle conseguenti modifiche del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo »;

- 3. all'articolo 10, recante applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, al capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:
- « 2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, può prevedere un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, nell'arco di cinque anni, nonché aggiornare l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate »;
- 4. dopo l'articolo 10, sia inserito il seguente:
- « ART. 10-bis (Criteri minimi ambientali nell'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari) - 1. Al fine di promuovere obiettivi di sostenibilità ambientale nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei relativi bandi i criteri minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3 e 6.3 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
- 2. In deroga al comma 1, nell'affidamento dei servizi di ristorazione la destinazione del cibo non somministrato si

considera, comunque, inserito tra le specifiche tecniche di base dell'offerta.

- 3. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del presente articolo.
- 4. Per tener conto degli obiettivi di proporzionalità e di adeguatezza dell'azione della pubblica amministrazione e di promozione della sostenibilità ambientale dei consumi, la disciplina del presente articolo è obbligatoriamente applicata almeno al trenta per cento dei contratti, per le categorie di appalti aggiudicati nel 2014 e al cinquanta per cento nel 2015, facendo salve ulteriori quote per gli anni successivi »;
- 5. dopo l'articolo 15, sia inserito il seguente:
- « Art. 15-bis (Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - 1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile aderiscono ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, attraverso la propria confederazione agricola, associazione di categoria o centrale cooperativa di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i consorzi e i sistemi di raccolta dei rifiuti procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappre-
- 2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.

- 3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente:
- 1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 »;
- 6. dopo l'articolo 21, recante disposizioni in materia di rifiuti non ammessi in discarica, sia inserito il seguente:
- « ART. 21-bis (Disposizioni in materia di digestato) 1. Al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo la parola: « agroindustria » sono inserite le seguenti: « o dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 13, lettera *e)*, punto *ii)*, del regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 »;
- b) dopo le parole « a fini agronomici » sono aggiunte le seguenti: « o per lavorazioni destinate a produrre materiali o prodotti finalizzati alla concimazione e all'ammendamento di terreni e di coltivazioni, in campo, in vaso o in qualunque altra forma di coltivazione, o ad altre finalizzazioni similari ed equivalenti ».
- 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
- « 1-bis. Il digestato di cui al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è equiparato agli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzazione agronomica ».
- 3. All'articolo 185, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* »;

- 7. dopo l'articolo 28 sia inserito il seguente:
- « ART. 28-bis (Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti) 1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi »;
- 8. l'articolo 29 sia sostituito con il seguente:
- « ART. 29. (Combustione controllata di materiale vegetale) 1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- « 1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, è autorizzata la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a cinque metri cubi per ettaro, fatto salvo l'uso di processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. I comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, possono individuare le aree, i periodi e gli orari in cui è limitata la

- combustione controllata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno altresì la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata »;
- 9. dopo l'articolo 31 sia inserito il seguente:
- « ART. 31-bis (Interventi di miglioramento ambientale) – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:
- « ART. 16-ter (Detrazione delle spese per interventi di miglioramento ambientale) 1. La detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, si applica anche:
- a) ad interventi di allestimento, recupero, salvaguardia e manutenzione di spazi verdi, pubblici o privati, in aree urbane realizzati da imprenditori agricoli;
- b) ad interventi, pubblici o privati, di allestimento e gestione degli orti urbani realizzati da imprenditori agricoli attraverso il miglioramento e la conservazione di spazi verdi già attrezzati o attualmente abbandonati, al fine di promuovere la riqualificazione ambientale e la fruizione educativa delle aree urbane;
- c) ad interventi per l'adeguamento di impianti, immobili e infrastrutture aziendali realizzati da imprenditori agricoli destinati a promuovere le identità storico-culturali e le qualità del paesaggio attraverso iniziative di conoscenza e promozione rispondenti a criteri di sostenibilità, previa valutazione della soprintendenza regionale per i beni architettonici e per il paesaggio ».

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La XIII Commissione.

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) »;

posto che il provvedimento reca diverse norme tese, in buona parte, a novellare la normativa vigente e, in particolare, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

valutate le parti di propria competenza e in particolare l'articolo 28, che affronta il tema delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari assimilandole alle acque reflue domestiche e prevedendone quindi lo smaltimento in pubbliche fognature;

considerato che tale possibilità risulta azzardata sia in quanto abbattere gli inquinanti delle acque di vegetazione sotto le soglie consentite per lo scarico sarebbe impossibile, poiché non sono acque di lavaggio, ma sottoprodotti di processi industriali, sia in quanto l'altissima concentrazione di fenoli e BOD dovrebbe far pensare almeno a impianti di pre-trattamento;

valutata la possibilità, dopo un'opportuna e approfondita indagine, di trovare, oltre all'utilizzazione agronomica (fertirrigazione), delle alternative valide allo smaltimento in fogna delle acque di vegetazione provenienti da frantoi oleari, quali ad esempio la trasformazione in sostanza organica stabilizzata (compost);

considerato che all'articolo 29 viene affrontato il delicato tema della combustione dei residui vegetali, già peraltro dibattuto nell'ambito del recente decretolegge relativo alla « terra dei fuochi », stabilendo delle limitazioni alla possibilità di bruciare sfalci e potature;

considerato che la potatura è una pratica agronomica molto utilizzata, soprattutto per alcune colture nazionali arboree e che la combustione degli sfalci è una efficace soluzione, specie per i piccoli agricoltori;

considerato comunque che è stato inserito il concetto di combustione come unica alternativa nel caso di conclamati rischi fitosanitari, quali ad esempio virosi o batteriosi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. sia soppresso l'articolo 28, rimandando l'adozione di provvedimenti normativi in materia all'esito di una indagine conoscitiva, che preveda anche una serie di audizioni, in ordine alla alternative allo scarico in fogna;

- 2. all'articolo 29 siano apportate modificazioni volte a:
- a) prevedere che le regole per la combustione dei residui vegetali, stabilite dai comuni, dispongano in maniera specifica che questa possa avvenire in modo che non danneggi l'ambiente, non metta a repentaglio la salute umana e non crei disagio o disturbo alla popolazione (ad esempio privilegiando zone di montagna e o distanti da centri abitati, evitando zone boschive e strade ad elevata intensità di traffico);
- b) prevedere un tempo massimo entro il quale i comuni siano tenuti a

- redigere tali ordinanze, un periodo di transizione nel quale, nel rispetto delle regole generali stabilite da questo stesso articolo, i residui possano essere bruciati;
- c) specificare, comunque, il divieto di bruciare in quei mesi ritenuti più a rischio e comunque individuati di concerto tra regione e Corpo forestale dello Stato;
- d) specificare, comunque, che nell'eventualità di conclamati casi di rischio fitosanitario accertati dai competenti enti ministeriali o regionali, la combustione dei residui sia sempre consentita, con l'autorizzazione o il controllo del Corpo forestale dello Stato.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (collegato alla legge di stabilità 2014) (C. 2093);

rilevato che il disegno di legge presenta numerosi aspetti di grande interesse per il comparto agroalimentare, visto lo stretto legame che intercorre tra l'agricoltura e l'ambiente;

sottolineato che l'attività agricola costituisce certamente una fonte di pressione sull'ambiente, sulle risorse naturali e sul paesaggio, ma anche al tempo stesso un fattore decisivo per la gestione sostenibile delle risorse naturali, la salvaguardia dell'ambiente rurale e dei paesaggi tradizionali, soprattutto per effetto delle politiche agricole perseguite da lungo tempo a livello europeo e nazionale;

richiamata l'attenzione per le numerose disposizioni che intervengono in materia gestione dei rifiuti e di gestione delle risorse idriche, nonché in materia di « acquisti verdi » delle pubbliche amministrazioni:

sottolineata l'esigenza di tener conto del ruolo che l'attività agricola può svolgere nella direzione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, introducendo misure di semplificazione delle prescrizioni e degli adempimenti posti a carico alle imprese agricole, in ragione delle caratteristiche strutturali delle stesse, nonché meccanismi premiali in favore delle attività volte al contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

riservandosi di valutare anche il testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1. all'articolo 3, recante disposizioni relative al funzionamento della Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), sia aggiunto il seguente comma:
- « 1-bis. Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
- 2-bis. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione del presente decreto e dalla definizione di giardino zoologico le attività di cura, sviluppo e valorizzazione, attraverso l'allevamento, l'esposizione al pubblico o la mera ospitalità, di specie animali esotiche o selvatiche, ancorché rientranti tra quelle di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e

successive modificazioni, e agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, poste in essere dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2-ter. Nel rispetto dei vincoli posti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, nell'ottica della semplificazione e per una razionale ed efficiente gestione della spesa pubblica, le competenze della Commissione scientifica CITES si sostanziano in controlli e ispezioni da effettuarsi presso le imprese ospitanti, al fine di accertare l'adeguatezza delle strutture, il benessere degli animali nonché la salubrità e la sicurezza dei luoghi destinati all'ospitalità »;

- 2. dopo l'articolo 6, recante casi di esclusione della valutazione ambientale strategica per i piani di gestione del rischio, sia inserito il seguente:
- « ART. 6-bis (Modifiche alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale) 1. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
- c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- 2.1. Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente, al fine di prevedere ulteriori misure di semplificazione delle procedure e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei soggetti interessati.
- *d)* dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

2-ter. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dalle imprese agricole singole o associate di cui all'articolo 2135 del codice civile e di quelle assimilate di cui al comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono soggetti ad autorizzazione unica ambientale o ad altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale. Entro il 30 settembre 2014 il Governo provvede alle conseguenti modifiche del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo »;

- 3. all'articolo 10, recante applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, al capoverso Art. 68-bis, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:
- « 2-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, può prevedere un incremento progressivo della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, nell'arco di cinque anni, nonché aggiornare l'allegato medesimo, con la possibilità di prevedere ulteriori forme di certificazione ambientale, opportunamente regolamentate »;
- 4. dopo l'articolo 10, sia inserito il seguente:
- « ART. 10-bis (Criteri minimi ambientali nell'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari) – 1. Al fine di promuovere obiettivi di sostenibilità ambientale nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nei relativi bandi i criteri minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3 e 6.3 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
- 2. In deroga al comma 1, nell'affidamento dei servizi di ristorazione la destinazione del cibo non somministrato si considera, comunque, inserito tra le specifiche tecniche di base dell'offerta.

- 3. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del presente articolo.
- 4. Per tener conto degli obiettivi di proporzionalità e di adeguatezza dell'azione della pubblica amministrazione e di promozione della sostenibilità ambientale dei consumi, la disciplina del presente articolo è obbligatoriamente applicata almeno al trenta per cento dei contratti, per le categorie di appalti aggiudicati nel 2014 e al cinquanta per cento nel 2015, facendo salve ulteriori quote per gli anni successivi »;
- 5. dopo l'articolo 15, sia inserito il seguente:
- « Art. 15-bis (Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - 1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del codice civile aderiscono ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, attraverso la propria confederazione agricola, associazione di categoria o centrale cooperativa di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i consorzi e i sistemi di raccolta dei rifiuti procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.
- 2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione.
- 3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

- « 1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000 »;
- 6. dopo l'articolo 21, recante disposizioni in materia di rifiuti non ammessi in discarica, sia inserito il seguente:
- « Art. 21-bis (Disposizioni in materia di digestato) 1. Al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo la parola: « agroindustria » sono inserite le seguenti: « o dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 13, lettera *e)*, punto ii), del regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 »;
- b) dopo le parole « a fini agronomici » sono aggiunte le seguenti: « o per lavorazioni destinate a produrre materiali o prodotti finalizzati alla concimazione e all'ammendamento di terreni e di coltivazioni, in campo, in vaso o in qualunque altra forma di coltivazione, o ad altre finalizzazioni similari ed equivalenti ».
- 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
- « 1-bis. Il digestato di cui al comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è equiparato agli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzazione agronomica ».
- 3. All'articolo 185, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* »;
- 7. dopo l'articolo 28 sia inserito il seguente:

« ART. 28-bis (Esclusioni dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti)- 1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), e le materie vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, o da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, riutilizzate nelle normali pratiche agricole e zootecniche, o utilizzate in agricoltura, nella selvicoltura, per la produzione di energia da tale biomassa, o utilizzate per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero cedute a terzi »:

c) l'articolo 29 sia sostituito con il seguente:

« ART. 29. – (Combustione controllata di materiale vegetale) – 1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, è autorizzata la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a cinque metri cubi per ettaro, fatto salvo l'uso di processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. I comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, possono individuare le aree, i periodi e gli orari in cui è limitata la combustione controllata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno altresì la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata »;

d) dopo l'articolo 31 sia inserito il seguente:

« ART. 31-bis – (Interventi di miglioramento ambientale) – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:

« ART. 16-ter (Detrazione delle spese per interventi di miglioramento ambientale) – 1. La detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, si applica anche:

- a) ad interventi di allestimento, recupero, salvaguardia e manutenzione di spazi verdi, pubblici o privati, in aree urbane realizzati da imprenditori agricoli;
- b) ad interventi, pubblici o privati, di allestimento e gestione degli orti urbani realizzati da imprenditori agricoli attraverso il miglioramento e la conservazione di spazi verdi già attrezzati o attualmente abbandonati, al fine di promuovere la riqualificazione ambientale e la fruizione educativa delle aree urbane;
- c) ad interventi per l'adeguamento di impianti, immobili e infrastrutture aziendali realizzati da imprenditori agricoli destinati a promuovere le identità storico-culturali e le qualità del paesaggio attraverso iniziative di conoscenza e promozione rispondenti a criteri di sostenibilità, previa valutazione della soprintendenza regionale per i beni architettonici e per il paesaggio ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	89
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	89
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	89
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma, il 22 giugno 2011. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione)	
(Frame e conclusione – Parere favorevole)	94

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione la deputata Daniela Garnero Santanchè mentre cessa di farne parte il deputato Francesco Saverio Romano.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che lo scorso 2 luglio la relatrice, on. Albini, ha illustrato i contenuti del provvedimento e che nella giornata odierna la Commissione avvia il dibattito.

Invita pertanto i colleghi ad intervenire. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), relatore, ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame, in sede consultiva ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari sociali, del testo unificato adottato, quale risultante dagli emendamenti approvati in XII Commissione, recante « Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico ».

Ricorda che il tema delle ludopatie è stato affrontato nell'attuale legislatura anche con la legge n. 23 del 2014, « Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita », che all'articolo 14 – dedicato ai giochi pubblici – delega il Governo ad attuare il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi.

Segnala che il modello italiano di esercizio del gioco pubblico con vincite in denaro si basa, da un lato, sulla riserva in favore dello Stato in materia di giochi e scommesse e, dall'altro, sulla concessione di servizio, mediante la quale l'Amministrazione affida ad un soggetto privato, prescelto sulla base di selezioni ad evidenza pubblica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, l'esercizio del gioco, ampliando la sfera giuridica del destinatario e mantenendo sull'attività stringenti poteri di controllo.

Anche sulla base della legislazione europea e degli interventi della giurisprudenza comunitaria è divenuta sempre più pressante l'esigenza di assicurare l'apertura della concorrenza tra gli operatori economici interessati alle concessioni. Al riguardo, richiama la sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2011 (causa C-347/09) in cui vengono chiarite le condizioni alle quali le norme sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi consentono ad uno Stato membro di istituire un monopolio per la gestione di giochi con vincita in denaro. Si tratta, in particolare, di ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la tutela dell'ordine sociale, a condizione che le restrizioni alla libera prestazione di servizi soddisfino i requisiti di proporzionalità.

Prima di procedere alla illustrazione del provvedimento, che si compone complessivamente di diciannove articoli, sottolinea che il tema della dipendenza da gioco d'azzardo patologico viene affrontato sia dal punto di vista sanitario e sociale, sia con disposizioni di natura finanziaria, nel tentativo di regolamentare l'attività del gioco d'azzardo, contenerne la diffusione e affrontare le conseguenze sociali e sanitarie della dipendenza.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le fiprovvedimento contenente nalità del norme in materia di gioco d'azzardo finalizzate essenzialmente alla prevenzione cura e riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari e, più in generale, alla protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili. A tal fine l'articolo 2 fornisce una definizione di gioco d'azzardo patologico, considerando affetti da tale patologia i soggetti nei quali è ravvisabile, conformemente alla definizione fornita all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la perdita di controllo sul proprio comportamento da gioco, che induce i soggetti alla coazione a ripetere e a tenere condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.

Con riguardo ai livelli essenziali di assistenza, l'articolo 3 assegna ai Servizi per le dipendenze istituiti dalle Regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali, i compiti connessi alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti. Spetta ai medesimi Servizi la promozione di interventi di prevenzione, cura e riabilitazioni ambulatoriale e residenziale, anche mediante gruppi di mutuo aiuto, nonché il rilascio della certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico che dà diritto all'esenzione della compartecipazione al costo della spesa sanitaria e all'accesso alle strutture dei presidi regionali per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia.

L'articolo 4 prevede l'adozione, mediante decreto di natura regolamentare del Ministro della salute, di un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP. Spetta al Ministero della salute, come indicato all'articolo 5, il compito di informare i cittadini circa gli aspetti sanitari, sociali, legali ed economici in materia di gioco d'azzardo patologico, dedicandovi una specifica sezione del sito istituzionale. L'articolo 6 pone il divieto di introdurre nuovi apparecchi e piattaforme online per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi di azzardo per un periodo di almeno cinque anni.

All'articolo 7 si prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, presieduto dal Ministro o da un suo delegato, che svolge le sue attività in collaborazione con le Regioni. L'Osservatorio ha compiti di monitoraggio sul fenomeno della dipendenza patologica da gioco d'azzardo, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici e ai fattori di rischio e redige annualmente un rapporto sull'attività svolta con proposte per il miglioramento del sistema di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali. Oltre a definire linee guida per la realizzazione di campagne informative e lo svolgimento di corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d'azzardo, l'Osservatorio raccoglie osservazioni in merito al rispetto del divieto di propaganda pubblicitaria.

L'articolo 8 prevede la promozione di campagne informative e di sensibilizzazione ai cittadini sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, ad opera del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, inclusi progetti di educazione nelle scuole di ordine e grado. All'articolo 9 si estende ai soggetti affetti da dipendenza

da gioco d'azzardo patologico l'applicabilità dell'istituto dell'amministratore di sostegno, disciplinato dal Codice civile.

Le disposizioni di cui all'articolo 10 contengono misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili, tra cui si evidenzia la novità costituita dall'accesso agli apparecchi di intrattenimento, ai videogiochi e ai giochi online esclusivamente mediante l'utilizzo di tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso al gioco ai minori di età e per consentire ai giocatori di rilevare il numero e l'entità delle somme giocate, di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, nonché di prevedere un eventuale limite alla somma giocata. Viene inoltre prescritto che ciascun apparecchio di gioco deve recare avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico e che l'unica forma ammessa di pagamento delle prestazioni rese è quella elettronica, mediante carte nominative.

L'articolo 11 detta norme concernenti l'etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee assegnando al Ministero della salute il compito di definire, con decreto, sia i contenuti delle avvertenze – dirette ad evidenziare i rischi e i danni connessi al gioco d'azzardo – che le modalità con cui le stesse devono essere stampate sui tagliandi, stabilendo, in ogni caso, che le informazioni debbono essere ben visibili ai consumatori e contenere, almeno, le diciture elencate al comma 3.

L'articolo 12 pone il divieto di propaganda pubblicitaria diretta e indiretta del gioco d'azzardo sul territorio nazionale, stabilendo, in caso di trasgressione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al finanziamento del Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico presso il Ministero della salute, istituito all'articolo 16 del provvedimento in esame.

La rimozione degli apparecchi per il gioco d'azzardo viene incentivata, all'articolo 13, mediante la previsione di un apposito indennizzo economico a favore degli esercizi commerciali e ai circoli pri-

vati. L'entità e le modalità di indennizzo, nonché le procedure per effettuarne richiesta saranno definite con decreto ministeriale.

Agli esercizi commerciali e ai circoli privati che non installano apparecchi per il gioco potrà essere rilasciato in uso il logo identificativo « no slot », come disposto all'articolo 14.

L'articolo 15 attribuisce ai Comuni il compito di fissare con regolamento gli obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo, stabilendo criteri di ubicazione, orari di apertura e caratteristiche dei locali in cui si svolge l'attività di gioco. Le violazioni di tali disposizioni comportano l'inabilitazione all'attività commerciale da 1 a 5 anni.

L'articolo 16 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, nonché, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da GAP.

L'articolo 17 introduce disposizioni di natura finanziaria, prevedendo l'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2015 per l'attuazione del piano nazionale, a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 per gli interventi in materia di informazione ed educazione, a 15 milioni di euro annui dal 2015 per gli indennizzi economici, e a 20 milioni di euro per il 2015 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, per il finanziamento del Fondo per le famiglie. A copertura degli ulteriori oneri derivanti dal provvedimento, si prevede l'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, da determinarsi con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'articolo 18 assicura ai familiari di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico l'accesso al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge n. 208 del 1996.

Infine, ai sensi dell'articolo 19, il provvedimento entra in vigore il 1º gennaio 2015, ad eccezione delle norme riguardanti l'esclusività dei pagamenti in forma elettronica (articolo 10, comma 10) e l'applicabilità al gioco *online* delle misure di contrasto a tutela dei minori (articolo 10, comma 11), la cui decorrenza è fissata al 1º gennaio 2016.

A livello europeo, ricorda che i servizi di gioco d'azzardo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) relativo alla libera prestazione dei servizi. In quanto tali essi, pur non essendo disciplinati da una normativa settoriale specifica, sono soggetti alle disposizioni delle direttive 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, 1997/7/CE sulla vendita a distanza, 2005/60/CE sul riciclaggio di proventi di attività criminose, 1995/46/CE sulla protezione dei dati personali, 2002/ 58/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2006/112/CE sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Ai servizi di gioco d'azzardo non si applica invece la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, in quanto essi presentano numerose specificità rispetto alle altre tipologie di servizio, come rilevato in diverse occasioni dalla Corte di giustizia.

La materia stata invece oggetto specifico di diversi atti di natura non normativa, alcuni dei quali concernono anche i profili direttamente connessi alla ludopatia.

Il 9 luglio 2014 la Commissione europea adotterà una raccomandazione indirizzata agli Stati membri per contribuire a fornire un elevato livello di protezione ai propri cittadini nel settore dei servizi per il gioco d'azzardo online. Le principali finalità della raccomandazione della Commissione riguarderanno la garanzia che i cittadini dell'UE, in particolare i minori, siano consapevoli dei rischi associati al gioco d'azzardo e che gli operatori abbiano una serie obblighi da rispettare in materia di comunicazione commerciale responsabile; la garanzia ai consumatori di una maggiore chiarezza e rassicurazione

che i siti autorizzati sui quali sceglieranno di giocare prevedano adeguate misure di salvaguardia (per esempio un'efficace verifica dell'età del giocatore, la registrazione e i controlli di identificazione); la previsione di misure idonee a prevenire i rischi connessi con il gioco d'azzardo, come la dipendenza o il gioco eccessivo.

La raccomandazione era stata preannunciata nella comunicazione « Verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d'azzardo on-line » (COM(2012)596), presentata dalla Commissione europea il 23 ottobre 2013. Nella comunicazione si illustrava un piano d'azione della Commissione articolato in una serie di iniziative da adottare nei due anni successivi dirette a precisare la regolamentazione dei giochi d'azzardo e a promuovere la cooperazione tra Stati membri. La comunicazione ha inoltre previsto l'istituzione un gruppo di esperti sul gioco d'azzardo, composto da rappresentanti degli Stati membri (per l'Italia ne fa parte l'AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).

La comunicazione era stata adottata tenendo conto peraltro degli esiti di una consultazione svolta dalla Commissione sulla base del Libro Verde sul gioco d'azonline nel mercato (COM(2011)128), conclusasi il 31 luglio 2011, sui problemi specifici di ordine pubblico e i rischi sociali connessi alla crescita nell'UE dell'offerta di servizi di gioco d'azzardo online e sugli strumenti normativi e tecnici necessari per garantire la tutela dei consumatori. Sulla base delle risposte alla consultazione, si può stimare che una percentuale tra lo 0,5 e il 3 per cento della popolazione dell'UE soffra di patologie legate al gioco d'azzardo, ma che non sono disponibili dati certi sull'entità e sulla varietà di tali patologie. A tal fine, la Commissione sta cercando di ottenere informazioni pertinenti attraverso ALICE RAP, un progetto di ricerca cofinanziato dall'UE nell'ambito del VII Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Sulla base delle relazioni intermedie che saranno redatte nell'ambito del progetto, la Commissione valuterà l'opportunità di avviare iniziative per una ricerca sullo sviluppo delle patologie legate al gioco d'azzardo, compresi il rilevamento e il trattamento.

A seguito dell'esame della comunicazione, il Parlamento europeo il 10 settembre 2013 ha approvato una risoluzione, in cui si sottolinea che il gioco d'azzardo non è un'attività economica ordinaria, dati i suoi possibili effetti negativi per la salute e a livello sociale, e pertanto talune norme del mercato interno - tra cui la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e il principio del riconoscimento reciproco - non ostano a che gli Stati membri definiscano proprie misure supplementari per proteggere i giocatori. Vi è un pericoloso legame tra gravi difficoltà economiche e forte diffusione del gioco d'azzardo e il durissimo clima sociale ed economico attuale è stato determinante per l'enorme incremento della diffusione del gioco d'azzardo, soprattutto nei segmenti più poveri della società. È necessario pertanto uno stretto e costante monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo e di gioco d'azzardo problematico e si invitano gli Stati membri e la Commissione a introdurre efficaci misure di sensibilizzazione, rivolte in particolare ai giovani, sui rischi di dipendenza dal gioco d'azzardo e a svolgere ulteriori studi per una migliore comprensione del fenomeno, azione nella quale devono essere coinvolti tutti gli operatori del gioco d'azzardo, i quali hanno la responsabilità di contribuire alla prevenzione di questo tipo di dipendenza.

Vega COLONNESE (M5S) valuta positivamente l'esame del provvedimento svoltosi presso la Commissione di merito, con la configurazione della dipendenza da gioco d'azzardo come patologia definita.

Riterrebbe utile, in tale quadro, richiamare nel parere della XIV Commissioni due specifiche questioni.

La prima riguarda l'opportunità di prevedere forme di prelievo sui giochi d'azzardo *online*, con finalità di deterrenza di tale pratica.

La seconda riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, il cui importo appare rilevante, e che dovrebbe ad avviso del suo gruppo essere anche garantita da una quota della raccolta dei proventi delle giocate.

Auspica che le questioni richiamate, anche in considerazione dell'iter sostanzialmente condiviso del provvedimento, possano essere accolte nella proposta di parere che la relatrice formulerà.

Tea ALBINI (PD) richiama in primo luogo la risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013, che prevede che ciascuno Stato membro monitori i fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo e adotti adeguate misure di contrasto.

Tale invito non sembra tuttavia in linea né con le norme di copertura recate dall'articolo 17, né con le campagne pubblicitarie che invitano al gioco diffuse in televisione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Esprime infatti perplessità sulla tipologia di prelievo ipotizzato nel citato articolo, di tipo erariale sugli apparecchi da intrattenimento – categoria che non appare peraltro di facile individuazione – e che dovrebbe inoltre essere determinata con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia, con procedure lunghe e complesse.

Occorre pertanto a suo avviso accennare nel parere ai profili problematici delle norme di copertura.

Esprime invece una valutazione positiva circa l'introduzione, che può definirsi rivoluzionaria, della norma che stabilisce l'accesso agli apparecchi di intrattenimento, ai videogiochi e ai giochi *online* esclusivamente mediante l'utilizzo di tessera sanitaria, al fine di controllare l'accesso al gioco ai minori di età.

Chiara SCUVERA (PD), relatore, si riserva, alla luce del dibattito svoltosi, di formulare una proposta di parere.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma, il 22 giugno 2011.

C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Liliana VENTRICELLI (PD), relatore, ricorda che la XIV Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europea (IUE), con Allegato, firmato a Roma il 22 giugno 2011.

L'Accordo è finalizzato ad ampliare le potenzialità organizzative dell'attività dell'IUE nonché a rafforzare ulteriormente il rapporto di collaborazione tra il nostro Paese e la prestigiosa istituzione accademica europea basata a Firenze.

Rammenta che la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con allegato Protocollo, è stata firmata a Firenze il 19 aprile 1972; l'Accordo di Sede tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo è stato stipulato il 10 luglio 1975 e ratificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 990 del 1976; la prima modifica dell'Accordo di Sede è intervenuta nel 1985 con un primo Protocollo aggiuntivo, ratificato ai sensi della L. n. 505/1988.

La ratifica del Protocollo in esame, firmato in esito ad una fase negoziale tra l'IUE ed il Governo italiano avviata nel 2007, deriva dall'esigenza di dotare l'IUE di nuove e più adeguate strutture che lo pongano in condizione di intensificare le proprie attività, cresciute nel tempo parallelamente all'ampliamento della platea degli stati comunitari, nonché di accogliere in deposito, ed aprire alla consultazione, gli archivi storici dell'Unione Europea.

Il protocollo si compone di un preambolo e di otto articoli. L'articolo 1 estende le disposizioni in materia di applicabilità delle leggi italiane all'interno della sede dell'Istituto e le modalità attuative del principio di inviolabilità dei relativi immobili (previste dagli articoli da 3 a 7 dell'Accordo di sede del 1975), anche agli immobili messi gratuitamente a disposizione dell'IUE dal Governo italiano che, come precisa la relazione illustrativa che correda il disegno di legge (S.1242) approvato dal Senato il 27 maggio 2014, ne ha anche sostenuto le spese di ristrutturazione.

Gli immobili in questione sono enumerati al successivo articolo 2.

L'articolo 3 rimanda ad una successiva intesa tra le Autorità italiane e l'IUE la disciplina applicabile ad ulteriori immobili, diversi da quelli menzionati nell'articolo 2, utilizzati dall'Istituto per esigenze istituzionali.

Ai sensi dell'articolo 4 la sistemazione degli immobili *ex* articolo 2 e la fornitura di attrezzature ed arredi sono a carico del Governo italiano (conformemente alle disposizioni dell'Allegato all'Accordo di sede del 1975) cui è in capo anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in questione.

In materia di esenzioni fiscali, l'articolo 5 dispone l'applicazione delle disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo di Sede, precisando che tale esenzione comprende le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le imposte di bollo su atti e contratti, le accise e le relative addizionali.

Al Presidente dell'Istituto sono accordati i privilegi, le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi agli ambasciatori ed ai capi di missione diplomatica (articolo 6).

L'articolo 7 detta norme in tema di interpretazione del Protocollo in esame.

L'articolo 8, infine, stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo alla data in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'adempimento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.

L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento autorizzando una spesa di euro 30.000 a decorrere dal 2014. La copertura di tale onere è reperita a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2014, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce dei contenuti del provvedimento formula sin d'ora una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Vega COLONNESE (M5S) condivide la posizione della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'arti	colo 143, comma 1, del	Regolamento della Came	ra, di una proposta
di relazione sull'attiv	rità della Commissione (Esame e rinvio)	
UFFICIO DI PRESIDEN	IZA INTEGRATO DAI R	RAPPRESENTANTI DEI	GRUPPI 96

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, di una proposta di relazione sull'attività della Commissione.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, su «Iniziative per l'utilizzo del risparmio previdenziale complementare a sostegno dello sviluppo dell'economia reale del Paese ».

Il senatore Giorgio SANTINI (PD) illustra i temi oggetto della proposta di relazione in discussione. La proposta trae spunto dagli approfondimenti condotti dalla Commissione nell'ampio ciclo di audizioni svolte dallo scorso gennaio. Si sofferma sulle modalità per incentivare il ricorso alla previdenza complementare, con riferimento anche ad intervento di carattere ordinamentale, sia per i fondi pensione che per le Casse private. Altro

tema rilevante è quello dei meccanismi da adottare per stimolare gli investimenti, con strumenti di agevolazione, anche fiscale, e sugli interventi che possano agevolare il sostegno all'economia nazionale. Ricorda infine il tema degli strumenti per veicolare gli investimenti.

La senatrice Maria Grazia GATTI (PD) rileva come occorra una riflessione sulla sostenibilità di meccanismi di incentivazione sulla previdenza complementare per il sostegno degli investimenti.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 15 alle 15.10.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME	ΑI	SENSI	DELL	'ARTICOLO	96- <i>BIS</i> ,	COMMA	1,	DEL	REGOLAMEN'	TO:

materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (Parere alla Commissione II) (Esame e conclusione – Parere con osservazioni)	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Sugli esiti della visita della nave statunitense <i>Cape Ray</i> presso il porto di Gioia Tauro, svolta il 2 luglio 2014	6
COMITATO RISTRETTO:	
Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini	6
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	
COMITATO DEI NOVE:	
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426-A Governo	8
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.	
Sulla pubblicità dei lavori	10
Sull'ordine dei lavori	10
Audizione del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, Giorgio Giovannini (Svolgimento e conclusione)	11
Audizione di rappresentanti dell'Associazione unitaria degli avvocati e procuratori dello Stato (AUAPS), dell'Associazione nazionale degli avvocati e procuratori dello Stato (ANAPS), dell'Associazione nazionale avvocati INPS, della Federazione Legali Enti Parastatali (FLEPAR – INAIL) e dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (UNAEP) (Svolgimento	4.4

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Emendamenti C. 2426-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)
Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Emendamenti C. 1752-A Causi (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. Emendamenti C. 2299 Cancelleri (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Emendamenti C. 303-A Fiorio ed abb. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011. C. 2279 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 1 (Parere approvato)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012. C. 2419 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 2 (Parere approvato)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011. C. 2420 Governo, approvato del Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 3 (Parere approvato)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 2421 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 4 (Parere approvato)
INDAGINE CONOSCITIVA:
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2486 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
Sulla pubblicità dei lavori
Audizione del Presidente Comitato nazionale XXVII ottobre vincitori ed idonei di concorsi pubblici non assunti, Alessio Mercanti (Svolgimento e conclusione)
$Audizione \ di \ rappresentanti \ di \ Union camere \ e \ Confprofessioni \ (Svolgimento \ e \ conclusione) \ .$
Audizione di esperti (Svolgimento e conclusione)
Audizione di rappresentanti di R.ETE. imprese Italia (Svolgimento e conclusione)
Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (Svolgimento e conclusione)
II Giustizia
SEDE CONSULTIVA:
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Rinvio del seguito dell'esame)

SEDE REFERENTE:	
DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. C. 2496 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2496 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 92 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione Camere Penali Italiane	
AVVERTENZA	
IV Difesa	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e	
rinvio) Modifiche all'enticole 17 del codice dei contratti pubblici relativi a leveni comizi a formiture	
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 Matteo Bragantini (Parere alle Commissioni riunite I e VIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426-A Governo (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)	
Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. C. 1752-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (Esame emendamenti e conclusione – Parere)	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426-A Governo. (Parere all'Assemblea) (Parere su emendamenti)	
VI Finanze	
COMITATO DEI NOVE:	
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. Esame emendamenti C. 2299-A	
Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario. Esame emendamenti	
C. 1752-A	

73

73

VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004. C. 2125 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	52
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	54
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	58
Decreto-legge 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione)	
(Seguito dell'esame e rinvio)	58
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	59
Audizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel « quarto pacchetto ferroviario » (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	59
SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	60
XI Lavoro pubblico e privato	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano.	
Sulla pubblicità dei lavori	64
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (Svolgimento e conclusione)	64
SEDE CONSULTIVA:	
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	65
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	71
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	71
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità (ISS) nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto, recanti « Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome	

ERRATA CORRIGE

96

XIII Agricoltura
SEDE CONSULTIVA:
Variazione nella composizione della Commissione
Sulla pubblicità dei lavori
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per i contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore)
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle)
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)
DL 90/14: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame crinvio)
COMITATO DEI NOVE:
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020/A-Rel. Covello
COMITATO RISTRETTO:
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini
XIV Politiche dell'Unione europea
SEDE CONSULTIVA:
Variazione nella composizione della Commissione
DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioca d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione (Esame e rinvio)
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma, i 22 giugno 2011. C. 2420 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione (Esame e conclusione – Parere favorevole)
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, di una proposta di relazione sull'attività della Commissione (Esame e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI



Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



17SMC0002670